

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

261ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 MARZO 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 13873
Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 566	13904
PRESIDENTE	13905
TERRACINI	13904
Presentazione di relazione	13873
Trasmissione	13873

Seguito della discussione e approvazione:

« Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali » (873) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CONTI, <i>relatore</i>	13880 e <i>passim</i>
MAMMUCARI	13888, 13889, 13893
PELLEGRINO	13879 e <i>passim</i>
SALERNI	13890
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	13881 e <i>passim</i>
VERONESI	13891
Votazione a scrutinio segreto	13884, 13885

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

SCHIAVETTI	Pag. 13901
SCHIAVONE	13903
TERRACINI	13895, 13903
VERONESI	13903, 13904
ZAGARI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13895, 13900, 13904

INTERROGAZIONI

Annunzio	13905
--------------------	-------

PER LA MORTE DI FRANCESCO CARNE- LUTTI

PRESIDENTE	13878
GRANZOTTO BASSO	13875
JANNUZZI	13874
PACE	13877
PALUMBO	13876
TERRACINI	13876
TOMASSINI	13875
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	13877

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Senatore CERRETI ed altri. — « Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti » (286-B) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici » (462-B) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Norme riguardanti il consolidamento della torre di Pisa » (1068);

« Agevolazioni a favore dei titolari di licenze di coltivazione del tabacco per manufesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 » (1069);

« Contributo straordinario all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni di Europa » (1070);

« Modifica alla legge 1º agosto 1959, n. 703 » (1071);

« Contributo straordinario alla Società italiana per l'Organizzazione internazionale (SIOI) con sede in Roma » (1072);

Deputato ZAPPA. — « Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali » (1073);

« Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze » (1074).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

Romagnoli Caretoni Tullia e Bettoni:

« Norme per la restituzione alla primitiva sede o scuola di appartenenza dei professori che siano oggetto di trasferimento per servizio per soppressione di cattedre » (1075);

Trebbi, Salati, Orlandi, Samaritani, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Fortunati, Aimoni, Fabiani, Boccassi, Brambilla e Roffi:

« Modifica all'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province » (1076).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che è stata presentata dal senatore Grimaldi una relazione unica di minoranza sui disegni di legge: « Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo » (519); Coppo

ed altri. — « Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura » (643); Milillo ed altri. — « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (769) e Bitossi ed altri. — « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (771).

Per la morte di Francesco Carnelutti

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è morto a 86 anni Francesco Carnelutti, certamente il maggiore dei giuristi italiani contemporanei ed uno dei maggiori giuristi italiani di questo secolo, che pure si è onorato dei nomi di Vittorio Scialoja, di Giuseppe Chiovenda, di Cesare Vivante, di Roberto De Ruggiero, di Piero Calamandrei. Egli non ha consentito che la sua scomparsa fosse nota prima della sua sepoltura per schivare onori alla sua salma, ma questo suo segno di umiltà impone, secondo quella stessa legge evangelica alla quale egli ha obbedito, il dovere dell'esaltazione postuma della sua incommensurabile figura di maestro, nelle opere, sulla cattedra, nel foro e nella vita. Maestro di diritto che, nell'ansia incessante della ricerca, seppe superare le paratie che dividono i vari settori della scienza giuridica, salire di gradino in gradino sull'aspra via della verità, collegare il particolare col generale, il contingente con l'immanente, e pervenire ad una concezione unitaria del diritto riassunta nell'opera che è la sintesi di tutte le sue opere, antecedenti e successive ad essa, la « Teoria generale del diritto », definita l'opera « più vicina al cuore e all'intelletto del Maestro ».

« Teoria generale del diritto » che egli, ad un certo punto, rapporta a quella più vasta teoria nella quale si raccolgono i sommi concetti, comuni a tutte le scienze, voglio dire alla filosofia, la cui funzione nella scienza giuridica egli riteneva fosse quella di chiarire quel tessuto di concetti e di problemi che, pur non essendo strettamente tecnici, costituiscono il terreno su cui riposa, a volte inconsapevolmente, il lavoro del giurista.

La sua mente speculativa e giuridica attinge così alle vette dell'universale. Egli scrive difatti: « Non vi sono colonne di Ercole nel mondo della scienza. Non esiste un'altezza oltre la quale la scienza diventi qualche cosa che essa non è ».

Il suo intelletto, perciò, con sovrana potenza, spazia in tutti i settori del diritto.

Iniziano i suoi studi con la materia degli infortuni, elevata a dignità d'indagine dogmatica; si rivolgono poi al diritto commerciale e industriale; sostano lungamente sul diritto processuale civile col « Saggio sulla prova civile », con le « Lezioni », con il « Sistema », con il contributo determinante, insieme a quello di Chiovenda, alla formazione del vigente codice di procedura civile; si indirizzano poi al diritto processuale penale con le « Lezioni » e al diritto penale con la « Teoria generale del reato ».

Con la stessa superiore grandezza con cui operò nella scienza, sedette sulle cattedre universitarie fino a quella di Roma e visse, con frequenza, la vita del Foro, dinanzi a tutte le Magistrature civili, penali, amministrative.

Fu cattolico convinto e praticante e artista nella concezione della Fede e della vita.

Nell'Eremo di Camaldoli, di fronte alla reclusione claustrale, perpetua e volontaria, di un frate, affiorò nel suo animo il germe della Scuola cristiana del diritto penale e con esso la piena intuizione del mistero della Croce, rivelatasi nelle chiose agli Evangelii e nel commento al *Pater noster* e all'*Ave Maria*.

Egli sentì il poema delle beatitudini evangeliche come una musica e scrisse che musica sarebbe rimasta se, per la virtù della Passione, non fosse diventata storia.

Perchè, stasera, l'uno e l'altro ramo del Parlamento onorano la memoria di Francesco Carnelutti?

Perchè ogni Paese civile deve onorare il nome di colui che lo ha onorato, all'interno e di fronte al mondo. Perchè il legislatore deve gratitudine al giurista che, con gli insegnamenti che restano oltre il transito della sua persona, offre, sul piano della formazione concreta della norma, il sussidio della teoria che, traendo a sua volta vita dall'espe-

rienza, traccia la via per la soluzione dei problemi di cui è intessuta la vita dei popoli.

Questo onore e questa gratitudine il Parlamento, a nome del popolo italiano, deve tributare oggi a Francesco Carnelutti!

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . La scomparsa di Francesco Carnelutti segna un lutto nel mondo del diritto e della cultura.

L'opera di Carnelutti giurista ha arrecato un notevole impulso alla ricerca critica ed alla costruzione di un sistema che, cogliendo le relazioni tra le varie branche del diritto, si eleva ad una visione unitaria del diritto stesso.

Fu scrittore e studioso infaticabile, che esplorò tutti i settori del diritto positivo e delle scienze giuridiche, dall'infortunistica al diritto commerciale, dal diritto civile al diritto processuale civile, dal diritto penale al diritto processuale penale, lasciando sempre un'impronta originale e geniale e gettando per tutti il seme di una meditazione e lo stimolo all'approfondimento dell'indagine.

Dall'osservazione del caso particolare egli risaliva all'elaborazione di concetti generali e universali, non per pura astrazione, ma sempre avendo di mira il fine di assicurare, come egli stesso scrisse, l'utilità dei suoi insegnamenti nell'esercizio quotidiano agli operatori del diritto, intendendo così non soltanto i giudici e gli avvocati, ma anche i legislatori.

Polemico, egli rivendicò all'insegnamento del diritto la concretezza del fenomeno e non soltanto il concetto, affermando che il diritto non è qualcosa che sta racchiuso nella formula misteriosa dei codici e non si rivela e non si tocca, ma qualcosa di concreto, di reale; paragonò il giurista al medico, al chirurgo e all'ingegnere.

L'indirizzo del suo pensiero non valicò però i limiti del diritto positivo e della elaborazione dei mezzi e degli strumenti per il perfezionamento di esso, inserendosi tuttavia nella dialettica del progresso storico della scienza giuridica. La sua visione e la

sua concezione della vita non ci trovano e non ci possono trovare consenzienti, ma la diversità del pensiero non ci fa velo al riconoscimento dei suoi meriti e del suo ingegno.

Se fu un grande architetto del sistema giuridico, direi di un ordine geometrico in una sintesi unitaria del diritto, non fu però un rivoluzionario del sistema, inteso come riflesso delle trasformazioni sociali, economiche e scientifiche di un'epoca storica, di quell'epoca nella quale pur vissero Ferri e Garofalo, Calamandrei e Grispigni, iniziatori di altri indirizzi di pensiero che aprirono nuovi orizzonti e nuove vie verso la conoscenza dell'uomo e della società accolta come un elemento di trasformazione del diritto. Tuttavia la sua opera feconda si inserisce dialetticamente nella realtà storica e ci porta a meditare e ad elaborare le sue dottrine, se non altro in contrapposizione a questi nuovi indirizzi.

Egli scomparire proprio in un momento in cui le basi stesse dell'ordinamento giuridico, che elaborò ampiamente, sono scosse in una tormentata crisi che si manifesta nei ben noti conflitti tra una giurisprudenza conservatrice e una giurisprudenza più sensibile al nuovo spirito dei tempi.

Noi tutti onoriamo comunque la memoria del giurista e inchiniamo il nostro spirito dinanzi ad essa.

G R A N Z O T T O B A S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N Z O T T O B A S S O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è scomparso Francesco Carnelutti, un uomo che ha saputo imprimere a tutta una generazione il senso dell'equilibrio e dei moniti del diritto, ed avvicinarla alla giustizia nella sua concretezza reale. È scomparso il maestro di avvocatura e di oratoria, l'uomo che fece assurgere il diritto alle vette della poesia sulla base della logica, della dottrina e dell'umanità; l'uomo che dell'avvocatura fece un complesso giuridico e tecnico insieme, che intese il diritto nella sua unicità, senza distinzione di campi, tra il civile ed il

penale. Fu professionista completo e mise al servizio dei suoi allievi il patrimonio infinito della sua scienza, della sua passione, della sua incommensurabile cultura umanistica. Fu uomo libero, e la sua voce fu sempre viva di tale anelito infrenabile di libertà, intendendo questa come l'affermazione del diritto, giustizia per l'uomo e per la comunità. La sua toga brillerà sempre di viva luce, ed in lui ricorderemo sempre il maestro assertore di umanità, di libertà, di giustizia, nella realtà assoluta del diritto.

P A L U M B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente onorevoli senatori, è giusto che il lutto del Paese per la scomparsa di Francesco Carnelutti trovi un'eco in quest'Aula dove molti siamo quelli che la dipartita del maestro incomparabile hanno sentito e sentono con lo stesso inconsolabile accoramento che accompagna il distacco dalle persone più care.

Una grande luce si è spenta: per oltre cinquant'anni essa aveva illuminato le vie del sapere giuridico e segnato, con lo splendore di una cometa che sembrava intramontabile, le mete della verità e della giustizia. Luce calda di umanità, soffusa di carità cristiana, splendente di un ardore quasi mistico.

Con Francesco Carnelutti, ultimo superstite, si estingue quella triade mirabile di maestri del diritto processuale (Giuseppe Chiovenda, Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti) che aveva guadagnato all'Italia un primato in Europa e nel mondo. Ma Francesco Carnelutti ben si distingueva dagli altri due grandi, con i quali fu spesso in concorde competizione, per la varietà e vastità del suo mondo spirituale, concepito come non escludente alcun settore dell'umano intendimento, e per la fusione armonica, e si può dire perfetta, della teoria e della pratica. Talvolta, con senso di umiltà, si scusava di certe sue deficienze nel campo degli studi filosofici; ma nessuno, per verità, fu più di lui signore di quella « *vera non simulata philosophia* », di cui parlava già Cicerone, dicendola anima e vita del sapere giuridico.

Agli inizi della sua carriera scientifica furono gli studi sul diritto dell'infornistica, allora appena avviati, che guadagnarono a Francesco Carnelutti la considerazione e la stima dei cultori del diritto. Seguirono i saggi indimenticabili su punti di particolare interesse scientifico e pratico del diritto commerciale e industriale. Venne poi, incontestata, l'affermazione nel campo del diritto processuale con impostazioni sistematiche che ben si possono dire definitive, ancorate ai principi di quella teoria generale del diritto, nella quale pure Francesco Carnelutti ha lasciato contributi fondamentali. Simbolo della nuova scuola, la gloriosa « Rivista di diritto processuale », che è tra le più apprezzate riviste giuridiche del mondo, e nella quale non mancò mai, sino agli ultimi fascicoli, il saggio scientifico, sempre magistrale, di Francesco Carnelutti.

Ora la sua voce si è spenta. Rimane l'insegnamento, rimangono le opere scientifiche alle quali le future generazioni potranno sempre attingere tesori di sapienza e di saggezza; rimane l'esempio di una vita dedicata ai supremi valori della verità e della giustizia, illuminata dalla fede, ispirata alle più alte idealtà umane.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, come ogni volta che un forte intelletto, uno studioso, un ricercatore che ha spinto innanzi in un qualunque campo del mondo nostro culturale il patrimonio del sapere scompare di vita, il Gruppo comunista partecipa al rimpianto qua espresso per la morte del professore avvocato Carnelutti.

Egli lascia una grande eredità nel campo della scienza giuridica e di questa eredità certamente gli studiosi e, ci auguriamo, i legislatori e i governanti sapranno trarre profitto. Tuttavia crediamo di non dover dimenticare pur nel rimpianto, per la nostra convinzione della unitarietà della personalità umana della quale non è possibile separare gli attributi, che lo scomparso offrì il sussi-

dio del suo intelletto, lo strumento operante delle sue conoscenze, durante il più triste periodo della nostra vita nazionale, al regime oppressivo che tanto danno arrecò al nostro Paese, dando così una certa dignità apparente alle concezioni sulle quali si fondava il suo potere.

Carnelutti avrebbe meglio meritato della nostra Patria se allora avesse posto al servizio della libertà e dell'indipendenza nazionale le sue virtù di dottrina e di esperienza. Ma noi non dimentichiamo neppure che egli non restò insensibile al possente slancio rinnovatore della coscienza popolare, il quale, combattendo contro il regime che Carnelutti aveva in precedenza confortato del suo consiglio, pose le basi di una concezione democratica anche nel campo del diritto. A questa stregua ci resta ad esempio il progetto da lui redatto per la riforma dei codici penali, stranamente accantonato dai governanti, mentre per la sua ispirazione avrebbe dato buon contributo a liberare la amministrazione della giustizia da molti dei pesanti fardelli sotto i quali ancora sempre geme e tentenna. Ora io penso che il più bel monumento che noi potremmo erigere alla memoria e ai meriti dello scomparso studioso e operatore del diritto, sarebbe appunto la presa in considerazione di tale sua feconda fatica. Trasferiamo dalle carte alla vita la sua saggezza, rendiamola operante per la giustizia della Repubblica. Così lo onoreremo nella memoria e nelle opere.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Il Gruppo del Movimento sociale italiano si associa all'omaggio commosso che l'Assemblea rende alla morte del grande maestro. Con Francesco Carnelutti scompare non solo un grande avvocato, un grande maestro, ma scompare quel grande giurista che lascia impressa, nella scia e nella tradizione della scienza giuridica italiana, un'impronta soprattutto d'originalità costruttiva; perchè questa è la grandezza di Francesco Carnelutti: avere spaziato in tutti gli orizzonti della scienza giuridica, nella pro-

cedura civile, nel diritto civile, nel diritto penale, nel diritto commerciale, nella procedura penale, stampando, in ognuna di queste discipline, l'orma non confondibile di una visione originale e soprattutto di una aderenza alla tradizione giuridica italiana, senza riconnettersi, secondo le mode volta a volta ricorrenti, a scuole giuridiche di altri Paesi.

In questa grandezza, Francesco Carnelutti fu animato da uno spirito di profonda cristianità perchè costruì i suoi schemi giuridici, esplorò i nuovi orizzonti alla luce della sua fede che è la nostra fede, perchè Francesco Carnelutti seppe animare le sue costruzioni giuridiche di quell'afflato umano che solo può vivificare e animare le costruzioni giuridiche, al di là della fredda diagnosi e delle fredde e astratte costruzioni della scuola.

Noi rendiamo omaggio alla memoria di Francesco Carnelutti e non possiamo non ricordare la sua collaborazione all'evoluzione legislativa dei nostri tempi, poichè egli è stato un collaboratore attento, fecondo, sentito di tutte le evoluzioni legislative che si sono succedute nel tempo, sempre teso con fedele coerenza a rinsaldare la via della tradizione giuridica italiana.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa al rimpianto che in quest'Aula, con nobili parole, è stato espresso da ogni parte politica per la memoria del professor Francesco Carnelutti.

Eminente avvocato, giurista insigne, presente in ogni manifestazione della nostra cultura, con una vasta erudizione generale e dotato di un ingegno vivido, Carnelutti fu per oltre mezzo secolo uno dei protagonisti non solo della cronaca forense e della ricerca giuridica del Paese, ma anche dell'intera vita intellettuale italiana.

Il Governo si associa all'unanime rimpianto per la perdita di questo eminente cittadino, che dette rilevanti apporti al diritto, e di

questo ingegno così ricco, completo e versatile.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa alle commosse parole pronunciate in quest'Aula dai senatori Jannuzzi, Tomassini, Granzotto Basso, Palumbo, Terracini e Pace e dal ministro Tremelloni in memoria di Francesco Carnelutti ed esprime il profondo cordoglio dell'Assemblea per la dolorosa scomparsa del maestro che per oltre mezzo secolo ha illustrato con la sua opera la scienza giuridica e il Foro italiano.

Egli è stato maestro di vecchia data: anche a molti di noi insegnò, nei primi anni della nostra professione, dalla « Rivista di diritto processuale », fondata con Giuseppe Chiovenda nel lontano 1924. Giurista di fama, Francesco Carnelutti ha lasciato con gli scritti, con i trattati, con la consulenza nelle riforme legislative e con l'insegnamento l'indelebile impronta della sua genialità e della sua saggezza in tutti i rami del diritto. Avvocato insigne, ha dominato con la sua personalità e con la sua incomparabile eloquenza le aule giudiziarie nelle quali fu protagonista dei maggiori processi del nostro tempo.

La dottrina e la pratica si fondevano in lui in una mirabile sintesi illuminata dall'ideale di una giustizia costantemente volta alla redenzione del reo e attuata nel geloso rispetto dei valori fondamentali della persona umana. Fu aspramente polemico contro i sistemi carcerari inumani: la pena, a suo avviso, era il male necessario assunto a concetto di medicina idonea a salvare il reo nella redenzione. Aveva detto più volte: « Difendere un caduto è un atto di fede più che di carità », perchè aveva intuito che per la via della giustizia si poteva e si doveva giungere a Dio.

Fu questo il segreto della fecondità della ricerca che egli perseguì per tutta la vita senza limiti nè incertezze, anzi direi con iattanza temeraria e singolare presunzione, e fu anche il motivo della vitalità dell'insegnamento che egli profuse con eccezionale impegno dalla cattedra universitaria, da Catania a Padova, a Milano, a Roma. Nel fervore di una religiosità limpidamente vissu-

ta pervenne alla fede come a una definitiva conquista negli anni della maturità, quando il tronco non più verde — diceva egli stesso — gli consentiva di tra i rami spogli di godere l'azzurro del firmamento. La sua opera prese luce dal messaggio evangelico, e la certezza della verità finalmente raggiunta seppe colmare l'anelito del suo grande cuore con pagine di più penetrante spiritualità.

Maestro del diritto, maestro della parola, maestro dello spirito, Francesco Carnelutti lascia con la sua morte un vuoto che ci affligge ma che la sua opera riuscirà a colmare presso le future generazioni come quella affidata ad un messaggio che non potrà mai perire finchè sarà viva nel cuore dell'uomo la fede nei valori eterni di redenzione e di giustizia.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali » (873)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dobbiamo ora passare alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

G E N C O , Segretario :

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000; nonchè alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000:

a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vi-

gore della presente legge in società di diverso tipo;

b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quella in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziché mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purchè siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.

Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

P R E S I D E N T E . I senatori Pellegrino, Secci, Pirastu, Perna, Rendina e Brambilla hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, lettera b), dopo le parole: « le fusioni di società », l'altra: « nazionali ».

Gli stessi senatori hanno inoltre presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, lettera c), dopo le parole: « in altre società », l'altra: « nazionali ».

Il senatore Pellegrino ha facoltà di svolgere questi due emendamenti.

P E L L E G R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo proposto questi emendamenti perchè il modo con cui è formulata la dizione contenuta nella lettera b) del primo comma rispetto a quella contenuta nella lettera a) ci

lascia oltremodo dubbiosi e perplessi. Infatti ciascuno può vedere che mentre alla lettera a) si parla, nel caso di trasformazioni, di società regolarmente costituite, alla lettera b), quando si parla di fusioni di società, si usa invece la dizione « regolarmente esistenti ». Ambedue le formulazioni hanno lo scopo di estendere alle trasformazioni e alle fusioni in oggetto i benefici fiscali di cui al presente disegno di legge. Bene avrebbe fatto il Governo ad usare una unica dizione tanto per le fusioni di società come per le trasformazioni di società; in tal modo avrebbe reso più intelligibile, più organico e più chiaro lo spirito della legge.

Invece, a mio avviso, il Governo non vuole questa chiarezza, ed è agevole sospettare che con queste formulazioni si voglia nascondere qualche cosa. Già in seno alla 5ª Commissione finanze e tesoro queste due formulazioni del primo comma dell'articolo 1 hanno dato luogo ad un dibattito che si è protratto per oltre due lunghe sedute, senza che peraltro si addivenisse ad una conclusione positiva. Il senatore D'Angelosante nel suo intervento di ieri ha richiamato l'attenzione del Senato, del Ministro e del relatore perchè venisse data una spiegazione a quella incerta e dubbiosa formulazione; ma finora nè il relatore nè il Ministro nella loro replica hanno chiarito la portata di quella duplice formulazione, che si evince dai due commi a) e b) dell'articolo primo del disegno di legge che stiamo per approvare.

Vorrei ora fare un ragionamento molto modesto ed elementare. Nel nostro ordinamento giuridico tutte le società regolarmente esistenti debbono essere regolarmente costituite, anzi può darsi il caso di società regolarmente costituite ma non regolarmente esistenti in quanto sia scaduto, ad esempio, il termine previsto dallo statuto in riferimento alla loro durata. In conseguenza di questa mia elementare osservazione la portata del comma b) sarebbe restrittiva rispetto a quella della lettera a), perchè in tal caso la società esistente verrebbe esclusa dal beneficio fiscale se non divenisse regolarmente costituita. In realtà non è così. Il comma b) si riferisce ad altre società regolarmente esistenti e precisamente alle so-

cietà costituite fuori del territorio nazionale, cioè alle società straniere. Sono queste società le uniche regolarmente esistenti, ma non rilevanti in riferimento alla loro costituzione. Se così è, vuol dire che con questo disegno di legge si vogliono estendere i benefici fiscali a quelle società straniere regolarmente esistenti sul territorio nazionale che si prefiggono di fondersi con altre società nazionali. In questo caso è agevole concludere che alla nostra economia nazionale ne deriverebbe un danno enorme, perchè non si verificherebbe quello sviluppo economico capace di far aumentare il gettito tributario a cui ieri si riferiva il ministro Tremelloni, perchè i profitti e i dividendi verrebbero goduti da soggetti stranieri non perseguibili totalmente dal punto di vista fiscale da parte dello Stato italiano.

Vorrei però far riflettere il Senato su altre considerazioni. Già ieri ne ha parlato il collega D'Angelosante. Il professor Honin della facoltà di diritto e di scienze economiche dell'Università di Parigi, nel suo rapporto generale sulle fusioni delle società, parlando di questi casi diceva: « L'operazione di fusioni di società presuppone che la società assorbita sia regolata da una legislazione che permetta il suo assorbimento. Ma la legislazione nazionale della società incorporante non ha motivo di occuparsi di ciò che è stabilito da altre legislazioni. In effetti — diceva il professor Honin — non si vede alcun ostacolo a che la società straniera sia assorbita. Prendiamo ad esempio l'ipotesi di una società belga assorbita da una società francese ed ammettiamo per ipotesi che il diritto belga accetti l'assorbimento: da parte del diritto francese della società incorporante — diceva sempre il professor Honin — non vedo alcun ostacolo. L'ostacolo è dalla parte inversa, è sempre dalla parte della legge nazionale della società che è assorbita. In Italia il diritto dice che l'operazione è impossibile ». Il professor Honin con ciò fa rilevare che tra i Paesi del Mercato comune europeo soltanto il nostro Paese ha una legislazione che non consente l'assorbimento di società italiane in società straniere. Ebbene, con il comma di cui alla lettera *b*), poichè si consente che società ita-

liane possano essere fuse in società straniere regolarmente costituite, si sovverte con ciò d'un colpo tutto l'ordinamento del diritto finora vigente. Questa disposizione, quindi, è oltremodo grave dal punto di vista economico, tributario e giuridico. È per questo che noi chiediamo la sua correzione, anche in conformità del nostro diritto. Noi comunisti diciamo che si deve sempre trattare di trasformazioni e di fusioni di società nazionali e nell'ambito del nostro territorio. Ecco perchè proponiamo, al punto *b*), dopo le parole: « le fusioni di società », di aggiungere la parola: « nazionali ». Dovrebbe pertanto dirsi: « *b*) le fusioni di società nazionali di qualunque tipo... », così come abbiamo parlato, al punto *a*), di « trasformazioni di società regolarmente costituite ».

Soltanto in questa maniera noi possiamo garantirci che le trasformazioni e le fusioni avvengano tra società italiane e non tra società straniere che assorbono le nostre società italiane. Ritengo che il Ministro vorrà darci una chiarificazione in questo senso, spiegandoci la portata delle diverse dizioni che sono state usate, perchè, ripeto, in uno stesso testo, in uno stesso articolo, mentre al punto *a*) si parla di « trasformazioni di società regolarmente costituite », al punto *b*) si parla di « fusioni di società regolarmente esistenti ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

C O N T I , relatore. Vorrei essere brevissimo; uso l'espressione « vorrei », al condizionale, ma effettivamente devo rilevare che il lungo dire del collega Pellegrino, primo firmatario dell'emendamento presentato all'articolo 1 e concernente la lettera *b*) dell'articolo, lo ha portato a divagare alquanto dal problema.

Il senatore Pellegrino, a giustificazione dell'emendamento, avrebbe dovuto dire unicamente per quale motivo dopo le parole « fusioni di società », alla lettera *b*) dell'articolo 1, proponeva di inserire la parola « nazionali ».

Invece, per giustificare il suo emendamento, ha fatto un lungo cammino chiedendo la spiegazione della differenza tra la locuzione adoperata nella lettera *a*) dell'articolo 1, che parla di « trasformazioni di società regolarmente costituite », e la locuzione della lettera *b*) sullo stesso articolo, che a proposito delle fusioni — e non delle trasformazioni — parla di « società regolarmente esistenti ». Egli ritiene che la ragione di questa diversa locuzione sia la stessa che spiega l'esclusione dell'aggettivo « nazionali » dopo le parole « le fusioni di società ».

A me sembra che tale sua impostazione sia completamente errata e che il tema della discussione debba consistere unicamente nel valutare l'opportunità di inserire o meno l'aggettivo « nazionali ».

Nell'ambito della Commissione si è svolta una lunga discussione; attraverso questa lunga discussione, senatore Pellegrino, si è potuto puntualizzare che la predetta differenza, che appare nel testo del disegno di legge attuale, e che non veniva fatta in leggi precedenti, ad esclusione di una, è unicamente determinata dal fatto che si è partiti dal presupposto che vi potessero essere dapprima delle società di fatto che solo successivamente al loro sorgere avessero acquisito forma regolare divenendo, quindi, « regolarmente costituite ».

La differenza è unicamente qua. Ora, tutto ciò premesso, e data, per la parte che mi riguarda, per un titolo di doveroso riguardo verso i colleghi, la giustificazione di questa dissonanza espressiva, veniamo al tenore dell'emendamento che è quello che realmente reclama la nostra attenzione.

Io dichiaro di essere contrario perchè non c'è nessun motivo per aggiungere questo aggettivo. Tutte le leggi precedenti (mi risparmi i colleghi la fatica di leggerne gli estremi) ad esclusione di un caso, che è il penultimo, quello della legge del 1948, non parlano affatto di società nazionali, parlano puramente e semplicemente di società; e a ragion veduta perchè la legge ha per titolo, senza scendere ancora una volta all'esame degli articoli, « Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali ».

Perchè si parla di trattamento tributario? Evidentemente questo trattamento tributario incide anche sulle presunte società estere che hanno un regolamento giuridico nell'articolo 2505 e negli articoli successivi del codice civile.

Avendo la loro sede in Italia, evidentemente sono assoggettate alle nostre leggi tributarie. Hanno il domicilio fiscale da noi, *ergo* sono assoggettate come tutte le altre alle imposte.

Ora, se noi creiamo delle agevolazioni, le creiamo a favore di coloro che sono i soggetti del tributo, *ergo* anche a favore di queste società. (*Interruzione del senatore Pellegrino*). Anche la tassa di registro si paga.

E d'altronde, per addivenire a queste forme di trasformazione e di fusione, bisogna compiere gli atti. Ora, questi atti come si compiono? Vi è una norma delle cosiddette preleggi ed esattamente l'articolo 26 che ricalca, se ben ricordo, un altro articolo delle preleggi del codice del 1865, che deve essere il 9, il quale parla della legge del luogo ove gli atti sono compiuti, cioè della legge italiana. *Ergo* si trovano esattamente sullo stesso piano delle altre società.

La necessità di stabilire queste agevolazioni concerne tutte le società esistenti ed operanti nel nostro Paese, e questo in ordine a quei determinati obiettivi sui quali credo di essermi sufficientemente soffermato ieri.

Ergo l'aggiungere, con l'emendamento proposto, l'aggettivo « nazionali » non ha alcuna ragione d'essere e quindi devo dichiarare che mi oppongo all'emendamento a nome della maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Mi associo alle considerazioni espresse testè dal senatore Conti.

Vorrei dire al senatore Pellegrino che la diversa terminologia usata nell'articolo 1, sulla quale si è soffermato ieri anche il senatore D'Angelosante, cioè società legalmente costituite e società legalmente esistenti,

quando si parla di fusioni, non è preordinata a creare una discriminazione di situazioni in relazione al particolare scopo di favorire le società straniere; risponde invece ad una terminologia che è stata riprodotta da un analogo provvedimento preparato nel 1959. Appare in ogni caso di tutta evidenza ... (*Interruzione del senatore Pellegrino*).

Mi consenta, senatore Pellegrino: un po' di pazienza, per favore. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

Appare in ogni modo di tutta evidenza, dicevo, che una società non regolarmente costituita in Italia o all'estero non può considerarsi regolarmente esistente. Questa considerazione basta da sola a far cadere le illazioni che ha presentato ieri il senatore D'Angelosante. Per quanto riflette la distinzione tra società « nazionali », come propone il senatore Pellegrino, e società non nazionali, io credo che non si possa creare una discriminazione, non soltanto in materia tributaria, ed in questo caso non soltanto per le ragioni cui ha accennato il senatore Conti, ma anche perchè, se fosse accolto un emendamento di questo genere, potrebbe derivarne una violazione delle norme del trattato istitutivo della CEE, in quanto si verrebbero a creare posizioni di favore per le società nazionali in rapporto alle società estere operanti in Italia.

Per queste ragioni, e per quelle testè enunciate dal senatore Conti, mi dichiaro contrario ai due emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Senatore Pellegrino, insiste nei suoi emendamenti?

P E L L E G R I N O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al primo comma, lettera *b*), dai senatori Pellegrino, Secci, Pirastu, Perna, Rendina e Brambilla. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al primo comma, lettera *c*), dai senatori Pellegrino, Secci, Pirastu, Perna,

Rendina e Brambilla. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Pellegrino, Mammucari, Pirastu, Traina, Brambilla e Secci, hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 1. Il senatore Pellegrino ha facoltà di svolgerlo.

P E L L E G R I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato ampiamente dibattuto, in Commissione finanze e tesoro ed anche in quest'Aula, questo disegno di legge, ed è stato ampiamente rilevato che esso è molto generico e che non si collega ad una organica legislazione antimonopolistica che consenta di selezionare i processi di concentrazione e di distinguere quelli dipendenti da obiettive necessità tecniche di mercato da quelli volti a costituire posizioni dominanti. Era stata prevista una contemporanea approvazione di questo disegno di legge con quello relativo alla legge anti-trust. Invece si è pervenuti a quello sulle agevolazioni fiscali, mentre quello che doveva regolamentare le posizioni di concentrazione monopolistica non è ancora venuto al nostro esame. È stato anche rilevato che il trattamento di agevolazioni fiscali previsto da questo disegno di legge nei casi di trasformazione, fusione e concentrazione delle società implica necessariamente una creazione di rendite differenziali a favore delle imprese che, avvalendosi delle esenzioni, ridurranno i loro costi. Il ministro Tremelloni ha detto chiaramente che tutte le agevolazioni fiscali creano sempre posizioni differenziali; egli ammetteva implicitamente la sostanza, il fondamento e lo scopo di questo provvedimento. D'altronde, se fosse effettivamente in atto uno spontaneo processo di concentrazione, questo si avrebbe di certo indipendentemente dalle agevolazioni fiscali.

Noi comunisti abbiamo detto, e lo affermiamo anche in questo momento, che non siamo pregiudizialmente contrari ad un aumento delle dimensioni delle imprese, ma siamo contrari a quelle concentrazioni che, creando appunto rendite differenziali, servo-

no ad aumentare indiscriminatamente i profitti privati per difendere i quali si sacrificano, come prescrive l'ultimo comma del primo articolo di questo disegno di legge, addirittura gli interessi degli enti locali.

Quante volte noi abbiamo discusso, in Commissione finanze e tesoro e in questa stessa Aula, la grave, gravissima situazione in cui versano i nostri Comuni? Ebbene, vi è stata la legge 246 del 1963 con la quale si pensava di dare ai nostri Comuni uno strumento per poter migliorare le proprie condizioni economiche e finanziarie; non starò qui a leggervi l'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 246 perchè molto lungo, però sento il dovere di leggervi l'articolo 29 di questa stessa legge che non si applica nei casi di fusione, trasformazione e incorporazione di società. La legge n. 246 tratta la imposizione sugli incrementi di valore immobiliare delle aree fabbricabili e all'articolo 29 recita: « Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparati alla alienazione per atti tra vivi l'assegnazione di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto per il quale tutto o parte dei beni delle società sono attribuiti a singoli soci o ad altre società.

È parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale ».

Con l'articolo 2 della legge richiamata, in sostanza, venivano indicati i termini di come effettuare la valutazione delle aree fabbricabili, con l'articolo 29 veniva sancito espressamente che il passaggio delle aree a seguito di fusione o trasformazioni sociali è considerato vendita a tutti gli effetti e quindi deve essere assoggettato all'imposta di trasferimento e alle conseguenti imposte anche dirette.

Orbene, col disegno di legge n. 873, sottoposto al nostro esame, in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 1, non operando gli articoli 2 e 29 della legge n. 246, viene con un sol colpo abolito quel che era stato dato ai Comuni un anno fa. Un anno fa si pensò di dare ai nostri Comuni con la legge n. 246 uno strumento, che insieme ad altra legge, la n. 167, avrebbe loro permesso di acquisi-

re ed organizzare le proprie aree fabbricabili. Con la legge n. 246, infatti, si creavano le premesse perchè i Comuni potessero provvedere a trovare i mezzi finanziari per porre in atto tutto ciò che era scritto nella legge n. 167 in materia di formazione di demanio comunale di aree edificabili.

Seguo sempre attentamente le osservazioni del ministro Tremelloni. Questi più volte ha criticato i Comuni i quali non sanno utilizzare appieno gli strumenti fiscali posti a loro disposizione. In sede di Commissione finanze e tesoro, il Ministro ha dichiarato che se i Comuni applicassero la legge relativa ai contributi di miglioria, la situazione economica, oggi esistente in gran parte dei Comuni del nostro Paese, sarebbe di gran lunga meno peggiore.

Questo, in parte è vero, ma bisogna ammettere che la legge n. 246 già di difficile applicazione diviene sempre più inoperante. Il nostro dovere è quello di dare i mezzi ai Comuni per indirizzarli verso un loro idoneo uso; la legge n. 246 dotava di nuovi mezzi finanziari i Comuni e poneva in atto la possibilità anche di acquisire delle aree edificabili sulle quali i Comuni potevano, in maniera più organica, portare avanti la politica di sviluppo dell'edilizia. Però, questa legge n. 246, oggi, non può essere applicata nei casi di fusione, concentrazione o trasformazione di società che hanno delle aree edificabili, per cui si arreca un danno rilevante alle finanze di tutti i Comuni.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 739 ha creato anche delle notevoli perplessità in alcuni autorevoli colleghi della maggioranza. Il senatore Trabucchi, nel suo intervento, passando ad analizzare il contenuto di questo comma, auspicava che la sua portata venisse interpretata nel senso che, nel momento in cui le aree fabbricabili sono vendute o utilizzate per la costruzione, le fusioni o le trasformazioni di società debbono essere considerate come non avvenute agli effetti della legge 5 marzo 1963, n. 246, che colpisce gli incrementi di valore delle aree fabbricabili, e chiedeva assicurazione e chiarimenti in materia all'onorevole Ministro.

Anche noi vogliamo invitare l'onorevole Ministro a dirci qual è l'interpretazione di questo comma, se cioè è quella che noi proponiamo con il nostro emendamento presentato in via subordinata.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 739 deve essere soppresso per evitare il danno che altrimenti viene arrecato ai Comuni i quali si troverebbero nell'impossibilità, almeno per un periodo di tre anni, di tassare quelle aree edificabili che vengono incorporate o fuse in altre società.

Il ministro Tremelloni ieri, nel suo intervento, auspicava che quanto è scritto in questo disegno di legge diventi addirittura un fatto permanente onde poter adeguare la nostra legislazione a quella dei Paesi del MEC. Ebbene, io ritengo che la portata di questa legge debba essere limitata anche nel tempo; ma, soprattutto si deve impedire che le plusvalenze dovute agli incrementi delle aree fabbricabili possano trasferirsi, in base a questa legge, attraverso la fusione e la trasformazione delle società, senza esser colpite dall'erario e dai Comuni.

Per tali motivi noi chiediamo che l'ultimo comma dell'articolo 1 venga soppresso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C O N T I , relatore. Per i motivi sui quali mi sono già soffermato ieri nel mio intervento, che rinuncio a ripetere e tanto più ad ampliare, a nome della maggioranza della Commissione, dichiaro di essere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R E M E L L O N I , Ministro delle finanze. Io mi associo alle considerazioni che su questo argomento ha fatto ieri il senatore Conti. Ma desidero soprattutto far presente al senatore Pellegrino che il comma in questione, come egli certamente ricorda, fu aggiunto dalla Camera dei deputati, e il relatore di maggioranza della Camera affer-

mò testualmente: « Nello spirito del provvedimento le operazioni agevolate non importano un trasferimento. D'altro canto i Comuni non subiranno alcun danno dalle esenzioni giacchè l'imposta sarà percepita nel momento in cui saranno alienate le aree. È opportuno soggiungere che l'esenzione proposta non investe l'imposta dovuta al maturarsi del decennio giacchè tale imposta si applica indipendentemente dal trasferimento delle aree e quindi un'esenzione anche da tale tributo non sarebbe giustificata ».

Le considerazioni che ella ha fatto oggi, senatore Pellegrino, evidentemente sono state tenute presenti anche dalla Camera dei deputati e il relatore di maggioranza della Camera dei deputati, ha risposto in modo esauriente, a mio avviso, con le parole che ho citato. Peraltro alla soluzione proposta con l'emendamento si può agevolmente pervenire anche in via di interpretazione, senza la necessità di un chiarimento particolare.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bertoli, Samaritani, Bartesaghi, Compagnoni, Vidali, Guanti, Perna, Luca De Luca, Pellegrino, Francavilla, Rendina, Kuntze, Pirastu, Secci, Mammucari, Traina, Stefanelli, Spezzano, Simonucci, Morvidi, Palermo e D'Angelosante hanno chiesto che la votazione su questo emendamento, tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 1, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Alberti, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Artom, Asaro, Azara,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Battista, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertone, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bosco, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Carubia, Carucci, Caruso, Cassini, Celasco, Cerreti, Ceschi, Chabod, Cingolani, Cittante, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Ferroni, Fiore, Florena, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraud, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granzotto Basso, Grimaldi, Guanti, Gullo,

Kuntze,

Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Mammucari, Martinez, Massobrio, Mencaraglia, Merloni, Micara, Milillo, Militerni, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Morabito, Morandi, Morvidi,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Palermo, Palumbo, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Pezzini, Picardi, Pignatelli, Pinna, Pirastu,

Restagno, Roasio, Roffi, Romagnoli Carrettoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Rovella, Rovère, Rubinacci,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scotti, Secchia, Secci, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomasini, Tomasucci, Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi, Tupini,

Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Cenini, Medici, Pajetta Noè, Pasquato, Pecoraro e Tibaldi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento presentato dai senatori Pellegrino, Secci ed altri tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 1:

Senatori votanti	193
Maggioranza	97
Favorevoli	67
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Pellegrino, Mammucari, Pirastu, Traina, Brambilla e Secci è stato proposto un emendamento in via subordinata. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« In via subordinata, aggiungere, in fine al terzo comma, le parole: "L'imposta sarà comunque corrisposta all'atto dell'alienazione o utilizzazione edificatoria dell'area, sugli incrementi di valore intervenuti a far tempo dalla data dell'acquisto dell'area da parte della società titolare del diritto precedentemente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo" ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pellegrino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PELLEGRINO. Volevo un chiarimento da parte del signor Ministro perchè sono veramente preoccupato circa la portata dell'ultimo comma di questo articolo. Vorrei fare un esempio: se la società A apporta un area edificabile in una società B, oggi 11 marzo, e questa area edificabile viene utilizzata tra un mese o comunque viene alienata, l'imposta viene pagata dalla data in cui è avvenuta l'incorporazione, o come se non avesse avuto effetto la presente legge?

Questa domanda si è posta il senatore Trabucchi, questa domanda ci poniamo noi, perchè se dovesse l'incremento determinarsi dalla data in cui è avvenuta l'incorporazione, è evidente che dopo un mese dall'incorporazione si darà valore zero all'incremento e non ci sarebbe, anche in caso di alienazione o di altro uso dell'area fabbricabile, nessuna imposizione sugli incrementi di valore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. A nome della Commissione, esprimo parere contrario a questo emendamento che appare superfluo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho chiarito in precedenza, in occasione dell'emendamento soppressivo, quale era il pensiero del Governo a questo proposito. Per quanto riguarda l'emendamento subordinato, lo ritengo pleonastico.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, mantiene il suo emendamento?

PELLEGRINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento subordinato proposto dai senatori Pellegrino, Mammucari ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Faccio presente che nello stampato 873-A si è incorso in un errore nella composizione tipografica, errore che va corretto mettendo in luogo della seconda riga del primo comma la seconda riga del secondo comma e viceversa.

Si dia lettura dell'articolo 2 tenendo conto di questa rettifica.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 2.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 3 se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della società apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite.

Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 gennaio 1958, n. 645. per l'anno anteriore a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, semprechè il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario :

Art. 3.

Se per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della società che ne risulta o l'aumento del capitale della società che permane, supera 1 miliardo di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle società interessate, sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze:

a) che le società operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo industriale o commerciale e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva;

b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia ai soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, dell'azione di accertamento giudiziale della illiceità degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalle

disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di 1 miliardo di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle società interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione o di concentrazione non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni e non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Pellegrino, Mammucari, D'Angelosante, Pirastu, Rendina, Secci e Brambilla, tendente a sopprimere le parole: « o commerciale » al primo comma, lettera *a*). Gli stessi senatori hanno presentato, in via subordinata, un altro emendamento tendente a sostituire le parole: « o commerciale » con le altre: « e commerciale ».

Il senatore Pellegrino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

P E L L E G R I N O . Qui si è parlato sempre di attività industriale, mentre i benefici di questa legge dovrebbero essere estesi anche alle società commerciali: di qui la ragione del nostro emendamento. Infatti le società commerciali che si fondono possono costituire nel loro insieme delle società finanziarie alle quali non dovrebbe essere applicato il beneficio di legge in quanto lo spirito della norma sottoposta al nostro esame, almeno stando a quanto è stato affermato dalla maggioranza, è proteso soprattutto a creare dimensioni più vaste e più competi-

tive per quelle società che producono a prezzi più bassi, cioè a società industriali e non finanziarie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C O N T I , relatore. Per le ragioni che ho già esposto ieri nel mio intervento, a nome della maggioranza della Commissione, mi dichiaro contrario anche a questi emendamenti.

T R E M E L L O N I , Ministro delle finanze. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Pellegrino, insiste sugli emendamenti?

P E L L E G R I N O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento principale presentato dai senatori Pellegrino, Mammucari ed altri, tendente a sopprimere al primo comma, lettera a), le parole: « o commerciale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ora in votazione l'emendamento proposto in via subordinata dagli stessi senatori, tendente a sostituire le parole: « o commerciale » con le altre: « e commerciale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 4.

G E N C O , Segretario:

Art. 4.

Il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio previsto dal primo comma dell'articolo 3 è emanato sentito il parere

della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio.

Fino a quando non sarà costituita la Commissione di cui al comma precedente, il decreto è emanato, previo parere di un comitato nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio e composto di un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, delle finanze, del bilancio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e di tre esperti in materie economiche scelti tra docenti universitari.

P R E S I D E N T E . I senatori Pirastu, Pellegrino, Secci, D'Angelosante, Perna e Mammucari hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 4 con il seguente:

« Il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 3 è emanato previo parere della competente Sezione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Il senatore Mammucari ha facoltà di svolgerlo.

M A M M U C A R I . Da un'attenta lettura di questo articolo appare evidente come non si possa determinare nessun controllo che renda possibile, in pratica, impedire le operazioni che si dichiara di voler evitare. Questo articolo pone una questione di principio che abbiamo già fatto presente, quella cioè concernente la possibilità di fare richiamo, in una legge, a norme non vigenti, ma contenute in un futuro provvedimento di legge che si intenderebbe varare.

Le osservazioni che noi vorremmo muovere, in ordine a questo articolo, sono dunque quella che non si può fare richiamo ad una legge inesistente; e l'altra che, per poter accertare il danno che si può determinare alla libertà di concorrenza, non deve essere il Ministro dell'industria e commercio, con un comitato di funzionari, a stabilire la li-

ceità o meno dell'operazione o la natura positiva o negativa di essa. Poichè vi è il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che può esprimere il proprio parere su qualunque atto legislativo del Governo o di un Ministro, noi riteniamo che — non essendo questo un organo di parte, dato che in esso sono rappresentate forze diverse, e essendovi così, quindi, possibilità maggiore, rispetto al Ministro dell'industria e commercio e ai funzionari che il Ministro designa, di avere un giudizio non di parte — si possa giungere meglio, avvalendosi del Consiglio, alla definizione della liceità o del vantaggio o dell'opportunità dell'operazione di cui all'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C O N T I , relatore. Il collega mi ha dato il suggerimento perchè io sia obbediente alla brevità.

Io già dissi ieri che il testo può non essere perfetto. Peraltro sta di fatto che, non verificandosi l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 4, c'è il secondo comma dell'articolo 4 che contempla un'ipotesi diversa che viene ad ovviare all'impossibilità della realizzazione della prima e che è nell'armonia di tutto il quadro del disegno legislativo. E quindi, indipendentemente da quelle che sarebbero le conseguenze qualora si dovesse accogliere questo emendamento sostitutivo al testo dell'articolo 4, l'emendamento risulta completamente superfluo, e dichiaro parere contrario a nome della maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Anche il Governo ritiene che non sia accoglibile l'emendamento, anche perchè non sembra che gli scopi istituzionali del CNEL siano conformi ad un tipo di valutazione qual è quella contemplata dall'attuale legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, insiste sull'emendamento?

M A M M U C A R I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dal senatore Pirastu e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 5.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 3, le società interessate ad effettuare le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle società che vengono o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonchè una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attività.

Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa.

Quando l'operazione di trasformazione, di fusione o di concentrazione sia effettuata prima dell'emanazione del decreto di accertamento di cui all'articolo 3, le parti, per ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1, debbono dichiarare contestualmente che l'atto è stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed

il commercio attestante che è stata presentata la domanda di cui al primo comma.

Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale, qualora la domanda non sia stata accolta.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica alle operazioni deliberate dalle società interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui è prescritta, la domanda prevista nel precedente articolo 3.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Salerni. Ne ha facoltà.

SALERNI. Onorevoli colleghi, noi socialisti siamo stati chiamati in causa per il nostro silenzio sul disegno di legge in discussione e sono state fatte persino delle gravi insinuazioni nei nostri confronti. Il senatore D'Angelosante, infatti, nel riprendere un tema, già adombrato con minore durezza, anzi direi con sensibilità, dal senatore Mammucari, ha esordito, nel suo intervento di ieri sera, rilevando che il dibattito sul predetto provvedimento sarebbe stato caratterizzato dalla mancata partecipazione ad esso dei senatori socialisti. Egli ha soggiunto che, ove si pensi che il provvedimento coinvolge problemi come quello del sostegno alle grandi imprese e al capitale finanziario (problemi, osservo subito incidentalmente, per i quali noi socialisti non potremmo sentirci nè ci sentiamo indifferenti) e ove si consideri, altresì, che i socialisti insieme ai socialisti democratici negarono nel 1959 il loro voto ad un disegno di legge che corrispondeva, in parte, a quello in esame, sarebbe evidente che la loro mancata partecipazione al dibattito costituirebbe un indice del fatto che, anche nell'interno della

coalizione governativa, vi sarebbero fondati motivi di dissenso sulle giustificazioni addotte dal Governo nei riguardi degli scopi del provvedimento in questione. Contestiamo tale interpretazione e respingiamo tale insinuazione. Ciò facciamo noi socialisti perchè da un democratico, ampio dibattito in sede di Gruppo, è emerso chiaramente che il provvedimento è stato determinato dalla necessità di procedere ulteriormente nella lotta contro la congiuntura negativa, e in particolare dall'esigenza di dare dimensioni europee alle imprese italiane, nonchè di agevolare l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature da tutti postulato, anche da voi comunisti ...

D'ANGELOSANTE. E perchè nel 1959 votaste contro?

SALERNI. La situazione era economicamente diversa. Oggi siamo nel 1965 e a circa sei anni di distanza tanti eventi si sono succeduti! Ella, comunque, mi ha prevenuto; le risponderò successivamente.

Parlavo, dunque, d'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature, reso necessario per una ferrea legge economica, che potrei chiamare della « sopravvivenza », al fine di poter resistere alla concorrenza in base al principio economico della competitività. Sicchè, senza addentrarmi nell'esame di merito del provvedimento (peraltro più non lo potrei nello attuale stato della discussione) mi limito a dire che le agevolazioni di ordine tributario previste nel disegno di legge si rendono giustificate dall'esigenza di andare incontro alle società commerciali, le quali sono venute a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie per effetto della situazione congiunturale, e che perciò debbono essere aiutate a riprendere in pieno la propria attività nell'interesse generale dell'occupazione operaia e della programmazione.

Sotto tale riflesso noi socialisti riteniamo che questo e gli altri ampi provvedimenti anticongiunturali, preannunciati come imminenti dal Governo, contribuiranno a modificare in senso democratico la situazione della società italiana, appunto perchè saranno suscettibili di fornire mezzi di lavoro ossia di accrescere l'occupazione operaia.

Essi, naturalmente, non dovranno essere fine a se stessi, ma dovranno, invece, essere inseriti nel quadro delle misure economiche rivolte ad aumentare gli investimenti, la produzione e, quindi, a sostenere la domanda.

La circostanza che finora — ed ecco che rispondo al collega D'Angelosante — non si sia riusciti in pieno in tale intento, per i fatti che sono consequenziali all'ampiezza del fenomeno ciclico nel campo economico, non deve farci desistere dalla lotta, la quale, per quanto aspra e difficile, dovrà sfociare nel positivo ristabilimento del necessario equilibrio. Ciò, peraltro, basta a togliere efficacia all'argomento secondo cui noi socialisti, nel 1959, respingemmo un provvedimento che si assume corrispondesse, in parte, a quello in esame. Invero, dato e non concesso che sussistesse tale parziale analogia, non potrebbe non considerarsi che essa atteneva alla materia, ossia all'oggetto, mentre altre erano le condizioni di tempo e, soprattutto, sostanzialmente diverse le situazioni economiche.

È evidente che, mutati ulteriormente tali presupposti, verrebbero meno le condizioni di assoluta straordinarietà che giustificano, per un tempo limitato, ossia fino al 31 dicembre 1967, l'emanazione e l'attuazione di questo provvedimento eccezionale, ai fini del trattamento tributario di temporanea esenzione, resosi necessario, per un periodo come quello attuale, per realizzare il migliore assetto giuridico delle aziende gestite dalle società commerciali, onde renderle più adeguate alle esigenze della evoluzione economica.

Ecco perchè noi socialisti di tale provvedimento abbiamo accettato le linee e la portata; ecco perchè oggi noi lo votiamo. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, in tutte le economie del mondo si è alla ricerca della dimensione ottima dell'azienda, dimensione ottima sia ai fini della qualità e del costo della produzione che ai fini del mercato interno ed internazionale.

La dimensione aziendale è strettamente legata ai tempi e all'evoluzione tecnologica; ed è appunto seguendo l'evoluzione tecnologica che l'impresa ha assunto dimensioni sempre più vaste, anche per la complementarietà dei cicli di produzione.

La ricerca di una dimensione ottima dell'azienda è particolarmente importante nel mondo di oggi, e lo sarà ancor più nei prossimi anni, in quanto la sempre maggior ampiezza dei mercati pone la necessità di fronteggiare la concorrenza estera.

Potrebbe sembrare che l'ampliamento delle dimensioni dell'azienda porti a posizioni predominanti o di monopolio, ma ciò non avverrà mai se di pari passo si allargherà il mercato internazionale e si ridurranno le barriere doganali.

In Italia, in particolare, è viva la necessità dell'adeguamento delle strutture aziendali: la sempre maggiore integrazione delle economie dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, la sempre minore importanza delle barriere doganali, destinate a scomparire totalmente, impongono alle nostre imprese di adeguarsi ai livelli europei.

In questo quadro assumono particolare importanza tutti i provvedimenti intesi a favorire, ad agevolare e a stimolare la fusione e la trasformazione delle società in complessi più efficienti e corrispondenti alle necessità di una moderna economia. Questo spiega perchè, a partire dal dopoguerra, nella nostra legislazione sono stati presi simili provvedimenti.

Il provvedimento in esame è atteso da tempo: già nel 1959 era stato predisposto un disegno di legge governativo analogo, che però non giunse in porto; tuttavia la necessità di un provvedimento inteso ad agevolare un migliore assetto delle nostre imprese è resa oggi più urgente dalle particolari condizioni della nostra economia.

È certo che in una fase recessiva, dovuta anche ad un aumento sproporzionato dei costi, una più efficiente ristrutturazione delle imprese può contribuire ad aumentare la produttività e quindi ad assorbire almeno in parte gli aumenti dei costi di produzione.

Tuttavia si deve lamentare che questo provvedimento non abbia subito un esame più celere e che, entrando nel merito, non lo

si sia potuto rendere più incisivo e quindi più efficace.

Infatti, in una situazione congiunturale quale quella che attraversa la nostra economia, è particolarmente importante far giungere in porto il provvedimento il più presto possibile.

Appunto in considerazione della necessità di rendere al più presto operante il provvedimento in esame, i senatori liberali si sono astenuti da un'azione intesa a modificare il provvedimento per renderlo più incisivo.

Il provvedimento in esame, infatti, pur essendo stato migliorato, in alcune parti, dalla Camera dei deputati, avrebbe potuto essere reso più determinante con alcune modeste ma sostanziali modifiche.

Tali modifiche, avanzate alla Camera da parte dei deputati liberali, sono state accolte solo parzialmente: in particolare sarebbe stato necessario, data l'attuale situazione congiunturale, sancire l'effettiva esenzione dalla tassazione dei redditi e delle plusvalenze derivanti dall'operazione di fusione o concentrazione, anzichè, come prevede il disegno di legge, sancire un semplice rinvio della tassazione.

L'effettiva esenzione avrebbe reso più concretamente efficace il provvedimento ed avrebbe favorito il superamento dello stato di inferiorità in cui talora si trovano molte nostre società rispetto a quelle estere.

Putroppo si è preferito seguire la via dell'esonero che, seppure più normale, è, nell'attuale fase congiunturale, insufficiente a stimolare quelle riconversioni idonee a favorire il maggiore rilancio produttivo.

Un ravvicinamento alle nostre posizioni si è avuto durante la discussione alla Camera per quanto riguarda la durata delle agevolazioni e il capitale massimo per usufruire automaticamente delle agevolazioni stesse. Infatti la data è stata portata dal 31 dicembre 1966, come era nel testo originario, al 31 dicembre 1967. Sarebbe stato tuttavia preferibile, come i liberali avevano proposto, giungere fino al 31 dicembre 1968.

Per quanto riguarda il capitale, la Camera dei deputati ha portato il limite per ottenere automaticamente le agevolazioni previste dalla legge da 500 milioni a un miliar-

do. Tale limite, anche se più adeguato di quello originario, ci pare ancora oggi insufficiente. Per di più, limitare la concessione delle agevolazioni alle imprese che, a seguito delle operazioni, superino un miliardo di capitale e che operino in un unico ciclo di produzione, significa contrastare le moderne tendenze tecnologiche produttive e quindi limitare in modo ingiustificato l'efficacia del provvedimento sotto il profilo delle possibili riduzioni dei costi.

L'evoluzione tecnologica porta oggi a sempre nuovi legami ed interdipendenze tra le diverse produzioni, e favorire questa evoluzione sarebbe stato nelle finalità doverose di questo disegno di legge.

È chiaro che queste ed altre lacune attenuano l'efficacia e la portata del provvedimento. Tuttavia il particolare momento congiunturale rende urgente l'approvazione e l'entrata in vigore del provvedimento che, nonostante le lacune, potrà dare un certo contributo agli sforzi che vengono compiuti per rianimare l'economia del Paese.

F R A N C A V I L L A. In questo modo qualificate la maggioranza.

V E R O N E S I. Non ho mai capito perchè la sua presenza dovrebbe squalificare la maggioranza o altrettanto dovrebbe accadere per me, dato che ella è un oppositore come sono oppositore io. E poichè lei si proclama democratico vorrei che fosse coerente.

F R A N C A V I L L A. Io ho detto che voi qualificate la maggioranza, non ho detto « squalificate ».

V E R O N E S I. Ed io ho detto che il suo voto favorevole non squalificherebbe la maggioranza. Comunque ascolti il senatore Perna di sua parte che la richiama all'ordine.

È appunto in considerazione della necessità di accelerare al massimo la discussione e di rendere al più presto operante il provvedimento che i liberali si sono astenuti dal proporre sia pure ben giustificati emendamenti ed ora approvano il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mammucari. Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I . Voglio far presente, poichè sembra che il nostro Gruppo sia contrario all'ammodernamento tecnologico e poichè questo è il motivo specioso che si vuole qui addurre per giustificare l'approvazione del disegno di legge e per mettere quasi in ridicolo la nostra opposizione, che il nostro Gruppo non è contrario alla realizzazione di operazioni che consentano la formazione di imprese di dimensioni cosiddette europee.

Abbiamo sempre dichiarato che questo non è il pensiero del Partito comunista: noi siamo per l'ammodernamento, per la razionalizzazione, siamo per l'aumento della produttività e della competitività, purchè questo processo di ammodernamento tecnologico vada a vantaggio della Nazione e della società e non vada a danno delle categorie lavoratrici, del ceto medio produttivo e dei piccoli operatori economici.

Ora, continuare a dire che da una parte si è per l'ammodernamento, si è per le dimensioni ottimali delle aziende e nel contempo sottintendere che dall'altra parte noi saremmo contro questi orientamenti, non è giusto.

Vi è poi un altro punto: se in realtà le operazioni di fusione, concentrazione e trasformazione danno un vantaggio economico innanzitutto a chi le vuol realizzare, non si riesce a comprendere perchè lo Stato debba erogare praticamente decine e decine di miliardi di lire per agevolare operazioni che vanno a vantaggio di una parte, che vanno a vantaggio di particolari gruppi. La storia delle incentivazioni ha dimostrato, la Cassa per il Mezzogiorno insegna, le incentivazioni date alle aziende insegnano, i denari dati per l'ammodernamento insegnano che non sempre i denari che lo Stato dà ai gruppi privati sono utilizzabili ai fini dell'ammodernamento e della realizzazione dello sviluppo tecnologico. Noi potremmo citare una serie di esempi, che non riguardano solamente la città e la provincia di Roma o il Lazio, ma che riguardano anche grandi centri in-

dustriali come Milano, Torino, oppure le zone industrializzate dell'Italia Meridionale.

Questa è la questione che vogliamo far presente, cioè che, seguendo questa strada dell'incentivazione, nella sostanza non si agevola un processo di ammodernamento nè si agevola un processo di sviluppo tecnologico, specialmente quando, poi, tutte le esigenze della economia italiana contrastano con gli interessi dei gruppi che di queste incentivazioni vengono godendo. Questa è la questione sulla quale noi vogliamo che vi sia chiarezza.

Un'altra questione, infine, è quella che riguarda i compagni socialisti. Io ho ascoltato il compagno Salerni, e non riesco a comprendere come il dibattito su un disegno di legge così importante come quello che finiamo di discutere non abbia potuto sollecitare il Gruppo socialista ad intervenire in Aula per far presenti, per lo meno, le perplessità che indiscutibilmente sussistono nel Gruppo socialista, ed eventualmente anche suggerire gli opportuni emendamenti ed accorgimenti perchè certi obiettivi, che noi abbiamo denunciato in maniera esplicita, non vengano realizzati.

S A L E R N I . Non abbiamo avuto perplessità: abbiamo discusso la situazione nei confronti della norma giuridica da approvare. Qui si tratta di un provvedimento anticongiunturale.

M A M M U C A R I . La norma giuridica in che cosa consiste? Di provvedimenti anticongiunturali ve ne è tutta una serie, ed abbiamo illustrato anche nel corso del dibattito in che modo questi provvedimenti anticongiunturali hanno portato a questa drammatica situazione. Ma il fatto è che voi nutrite profonde perplessità in materia, e le cose che noi abbiamo detto hanno trovato anche in voi una eco non indifferente. Esiste la possibilità di correggere determinate posizioni o determinati sviluppi di una situazione, e questa possibilità si apre solamente quando si dichiarano in maniera esplicita dubbi, perplessità, preoccupazioni. (*Interruzione del senatore Salerni*).

Il fatto è che voi avete taciuto in questo campo. Le ragioni della nostra opposizio-

ne derivano innanzitutto da quanto noi abbiamo già esposto nel corso del dibattito. Ma noi vogliamo ribadire le ragioni di fondo della nostra opposizione. Innanzitutto vi è il problema di carattere finanziario, anche se l'onorevole Tremelloni viene a dirci che l'erario non subirà danni; ma poi egli si contraddice affermando che questo disegno di legge mira a far realizzare queste operazioni, e quindi a far godere i gruppi che realizzano fusioni, concentrazioni e trasformazioni, di queste agevolazioni. Egli dice che queste operazioni serviranno alla Nazione, ma noi contestiamo tali affermazioni. Se le operazioni si realizzano — e si realizzano solo se c'è un vantaggio economico per chi le realizza — perchè debbono essere sottratti all'erario fior di quattrini? Perchè coloro che se ne avvantaggiano debbono sottrarre all'erario dei denari che dovranno poi essere pagati da altri, come è accaduto fino adesso in conseguenza di tutti i provvedimenti che sono stati adottati a favore di gruppi privati? Hanno sempre pagato gli altri cittadini, e i soldi li hanno intascati questi gruppi.

Ecco la prima ragione. Vediamo ora la seconda. Anche se abbiamo qui discusso l'emendamento concernente le aree, nessun chiarimento vi è stato, per cui siamo convinti che, oltre al danno per l'erario, vi sarà anche il danno per i Comuni, cioè la famosa legge n. 246, negli articoli 2 e 29, verrà praticamente disattesa. Chi conosce la situazione sa che l'applicazione di questo punto del disegno di legge agevererà tutta una serie di operazioni di carattere speculativo, permetterà ai gruppi, che verranno a fondersi, nuovi incentivi nell'attività di carattere speculativo.

Una terza ragione scaturisce dall'esame dell'articolo 3 e dell'articolo 4. Il disegno di legge non è stato presentato su sollecitazione di altre categorie sociali che non siano quelle degli azionisti delle società. E allora quando si stabilisce che il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio, darà un parere in merito all'opportunità di realizzare quelle determinate operazioni, credo che si stabilisca una norma del tutto pleonastica, perchè se quei Ministri hanno presentato questo disegno

di legge, che mira ad accogliere una serie di richieste di gruppi privati, è logico che il provvedimento verrà applicato e gli articoli verranno interpretati a seconda della volontà di coloro che hanno sollecitato l'approvazione di questo disegno di legge.

L'ultima questione riguarda l'articolo 4. Abbiamo fatto presente l'assurdità dell'articolo 4, con il quale si legifera facendo riferimento a leggi inesistenti. Si introduce un principio pericoloso, anche se vi è il correttivo di sollecitare, nelle more della legge inesistente, la costituzione di una Commissione presieduta dal Ministro dell'industria e commercio e composta praticamente di funzionari, cioè una Commissione del tipo di quelle che, è noto, sono largamente aperte alle sollecitazioni dei gruppi interessati.

Ecco le ragioni per le quali noi dichiariamo la nostra profonda opposizione a questo disegno di legge, e vogliamo augurarci che le perplessità che giustificano la nostra opposizione non trovino fondamento pieno nella realtà. Se quel che abbiamo previsto, caro Salerni, si realizzerà, anche i rapporti tra questi gruppi finanziari, lo Stato e i cittadini verranno ad essere peggiorati e la programmazione, sulla quale insistete tanto, verrà ad essere determinata dalla volontà dei gruppi privati e non dalla volontà del Governo, dei lavoratori e delle categorie dei piccoli e medi imprenditori.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Svolgimento di interpellanza e di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di due interrogazioni ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, concernenti la prescrizione dei crimini nazisti. Un'altra interrogazione sullo stesso argomento è stata testè presentata dai senatori D'Andrea, Alcidi Rezza Lea, Veronesi, Palumbo, Artom e Trimarchi.

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri a dichiarare se è pronto a rispondere anche a questa interrogazione.

ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Intendo rispondere anche a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'interpellanza.

GENCO, *Segretario*:

« VALENZI, TERRACINI, MENCARAGLIA, MARIS, GRAMEGNA, POLANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia*. — Per sapere come giudichino la preannunciata intenzione della Repubblica federale tedesca di fare operare la prescrizione, a partire dall'8 maggio 1965, a favore dei criminali nazisti sfuggiti fino ad oggi in gran parte, per evidenti motivi di omertà e di complicità dell'Amministrazione di quello Stato, ad ogni sanzione per le orribili nefandezze da essi perpetrate contro milioni di innocenti nell'attuazione dei mostruosi stermini coi quali l'hitlerismo credette di poter assicurare il trionfo dei suoi piani allucinanti di egemonia mondiale;

e per conoscere se, rispondendo alla ribellione della coscienza popolare e alla sacrosanta attesa dei sopravvissuti al terrore nazista, dei familiari dei trucidati e dei combattenti della guerra di Liberazione, non intendano, in analogia a quanto fatto dai Governi di altri Paesi, fare presente a quello di Bonn come un tale provvedimento non potrebbe essere interpretato se non come una manifestazione di solidarietà politica e morale coi responsabili dei delitti e, se attua-

to, non potrebbe non ripercuotersi spiacevolmente sullo sviluppo dei rapporti amichevoli fra i due popoli » (242).

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni.

GENCO, *Segretario*:

« SCHIAVETTI, LUSSU, TOMASSINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia*. — Per conoscere quale atteggiamento intendano assumere e a quali passi intendano procedere relativamente all'annuncio proposto del Governo della Repubblica federale tedesca di addivenire l'8 maggio 1965 alla prescrizione dei crimini compiuti dai cittadini tedeschi, civili o in servizio militare, a danno della popolazione italiana e in genere di tutte le popolazioni cadute sotto la barbara dominazione nazista ». (715);

« SCHIAVONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri*. — Per conoscere il loro pensiero intorno alla prescrizione dei reati nazisti di guerra e contro l'umanità » (732);

« D'ANDREA, ALCIDI REZZA Lea, VERONESI, PALUMBO, ARTOM, TRIMARCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro degli affari esteri*. — Per avere precisazioni circa le notizie apparse sulla stampa in ordine alla decorrenza ed al prolungamento del termine di prescrizione nella Repubblica federale tedesca per i reati contro l'umanità e le eventuali iniziative che detto Governo intenderebbe assumere per interrompere il termine di prescrizione » (733).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

TERRACINI. Signor Presidente, l'interpellanza che avevo presentato assieme a numerosi colleghi del mio Gruppo era

indirizzata al Ministro degli esteri e al Ministro della giustizia. Dalla presenza in questa seduta dell'onorevole Sottosegretario agli esteri arguisco che è stata riconosciuta per essa la competenza degli Esteri. Voglio tuttavia dire che i destinatari dell'interpellanza erano stati da noi prescelti non per-

chè ne riconosciamo la specifica competenza in materia. Non è infatti questo un argomento da trattarsi con le arti sottili della diplomazia o da esaminare col metro irrigidito del diritto. Noi riteniamo piuttosto che esso debba essere valutato alla stregua — secondo le parole pronunciate da un grande filosofo belga, Karl Jaspers — della maturità politica e della sensibilità morale, virtù che spesso volte non solo non hanno nulla a che fare con l'arte della diplomazia o con le sottili discettazioni su problemi di diritto, ma addirittura vi si contrappongono e vi contrastano. Non già che io pensi che l'onorevole Sottosegretario agli esteri non sia lui stesso ricco di maturità politica e di sensibilità morale. Non è qui in causa la persona, ma il Governo, poichè di fronte a questioni del genere deve essere il Governo intero a prendere posizione, sia pure mandando poi un proprio rappresentante a comunicare al Senato le sue conclusioni.

Vorrei aggiungere, salva la mia stima personale per l'onorevole Sottosegretario, che il fatto che i due Ministri interpellati non abbiano ritenuto di venire essi qui in Senato — non dico ambedue, ma o l'uno o l'altro — nella pienezza del potere che in loro si incarna, ad ascoltare lo svolgimento dell'interpellanza e a darle risposta, mi pare il segno che in definitiva il Governo consideri il problema del tutto secondario, se non addirittura terziario, e lo svaluti, togliendo così ogni valore alle stesse conclusioni, che io mi auguro positive, alle quali l'onorevole Sottosegretario giungerà.

Noi siamo in Italia molto in ritardo, parlamentariamente parlando. Infatti già da ieri al Bundestag di Bonn si sta discutendo di questa questione, mentre sarebbe stato augurabile, desiderabile, necessario che la Repubblica italiana avesse preso posizione prima che il Parlamento di Bonn deliberasse in proposito.

Ora la dichiarazione del Governo tedesco, dalla quale prende avvio la nostra interpellanza, risale al novembre del 1964. Noi abbiamo atteso per due mesi che il nostro Governo desse segno di averne avvertito l'importanza, la gravità, la pericolosità. E

solo quando ci siamo accorti che invece esso restava insensibile, sordo di fronte all'avvenimento — mentre in quasi tutti gli Stati d'Europa Parlamenti e Governi si muovevano e prendevano delle decisioni — ci siamo determinati a presentare la nostra interpellanza. Questa porta la data del 26 gennaio 1965. Siamo oggi all'11 marzo. Il Governo ha dunque avuto bisogno, per risvegliarsi, di lasciar trascorrere ancora circa due mesi, altro indice significativo di una insensibilità deplorabile nei confronti di un problema che forse non tocca le vette dell'alta politica, ma attinge certamente al più profondo della vita morale del popolo italiano.

Noi siamo in ritardo, ho detto. In tutti gli altri Paesi, non soltanto nel continente europeo ma anche in America, sin dal suo primo proporsi, si è manifestato un largo movimento, non soltanto nell'opinione pubblica ma anche negli ambienti ufficiali, che è sbocciato in tutta una serie di prese di posizione e di decisioni. Ed io temo che la mancanza sino ad oggi di una parola, sia pure sommessa, da parte di una rappresentanza autorevole della Repubblica italiana concorrerà a sottolineare ancora e ulteriormente la meschina figura che in questo campo da tempo noi facciamo. L'onorevole Sottosegretario ha certo compreso che mi riferisco al fatto deplorabile per cui, a distanza di 16 anni dalla firma della convenzione dell'ONU sul genocidio, la nostra Repubblica non l'ha ancora acquisita nel proprio sistema giuridico. Da tre legislature i progetti di legge relativi stanno dinanzi al Parlamento, ma sarebbe ingiusto dare la colpa al Parlamento se essi non sono ancora stati approvati, poichè la colpa è di alcune forze politiche la cui topografia parlamentare è nota.

Con questi precedenti e con questa situazione di fatto è lecito affermare che, se e quando il Bundestag prendesse la decisione che noi auspichiamo, lo farebbe senza che il nostro Paese, o meglio le sue rappresentanze ufficiali, avessero comunque influito o concorso ad orientarlo verso l'obiettivo.

Sappiamo che nella Germania vi è una forte resistenza alla dichiarazione dell'im-

prescrittibilità dei crimini nazisti. Fonti di accertamento dichiarano che oltre il 75 per cento dei cittadini della Repubblica federale tedesca si sono manifestati contrari ad essa. Si afferma che la grande maggioranza dei cittadini tedeschi non nasconde di averne abbastanza di sentire ancora e sempre parlare della criminalità nazista e dei processi contro i criminali nazisti. Noi speriamo che le cose vadano laggiù in maniera ben diversa, ma avremmo desiderato che anche da noi fossero andate diversamente. Eppure le masse popolari del nostro Paese, hanno immediatamente, fin dal novembre del 1964, fatto intendere quale fosse la loro volontà, cosa loro dettasse la coscienza; lo hanno reso noto con tutta una serie di manifestazioni, dichiarazioni, pubblicazioni. Giornali di ogni corrente, democratica ed anche non, hanno accolto lunghi articoli che riflettevano i sentimenti delle masse popolari. Sull' « Avanti! », sul « Corriere della Sera », sull' « Unità », sul « Popolo », sul « Mattino », sulla « Voce Repubblicana », sulla « Stampa », sul « Giorno » da due mesi a questa parte si è insistentemente ritornati sull'argomento. In molte città sono stati indetti convegni e tenute conferenze, come a Roma, a Torino, a Genova, a Venezia, con l'adesione di associazioni quali l'Associazione nazionale dei magistrati, l'Unione delle comunità israelitiche, l'Associazione nazionale dei perseguitati politici, l'Associazione dei deportati nei campi di sterminio; e in esse tutte si è rivolto lo stesso appello al Governo affinché prendesse posizione e assumesse un'iniziativa nei confronti del problema. Tutto ciò parallelamente a quanto avveniva in altri Paesi. Voglio ricordare che nell'Unione Sovietica, nello Stato federale jugoslavo, in Francia, nel Belgio, in Austria, in Israele, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Ungheria, i cittadini hanno manifestato, i Parlamenti hanno discusso e votato leggi apposite, i Governi hanno provveduto. Da Washington il Dipartimento di Stato nel mese di gennaio ha fatto sapere a Bonn che la decisione preannunciata di applicare la prescrizione ai crimini nazisti aveva sollevato un profondo turbamento tra i cittadini. Aggiungo che la stessa Assemblea con-

sultiva del Consiglio d'Europa si è pronunciata nella sua ultima riunione contro la prescrizione, comunicandolo ufficialmente al Governo di Bonn.

Come spiegare dunque il silenzio del Governo italiano, il suo rifuggire da una presa di posizione, il suo astenersi da ogni iniziativa? Forse che il nostro Paese è sfuggito alle feroci e crudeli nefandezze criminose delle quali il nazismo fu protagonista, così che non se ne ritrovino tracce profonde di dolore e di esasperazione in mezzo alle masse popolari? No, ben al contrario. Anzi molti e molti episodi efferati di crudeltà perpetrati in Italia dai nazisti attendono ancora la sanzione, benchè di molti siano stati identificati e denunciati i responsabili, contro i quali tuttavia nè le autorità giudiziarie della Repubblica federale tedesca nè le nostre hanno mai iniziato le procedure necessarie.

Si verifica qui un altro di quei distacchi, di quelle incomprensioni che dividono il Paese dai suoi governanti. E, nel caso specifico, ciò avviene perchè questi ultimi decidono e si muovono sotto la suggestione deformatrice di una arida concezione di politica internazionale alla quale sono pronti sempre a sacrificare anche le più profonde esigenze morali e spirituali che sorgono dal popolo. Così si spiega fra l'altro il mancato recepimento nelle nostre leggi penali delle disposizioni contro il genocidio disposte dall'ONU fin dal 1948. A giustificazione di ciò si sono invocati motivi di ordine giuridico. « La Voce Repubblicana » nel febbraio scorso ha ripreso con amaro e pungente sarcasmo questa pretestuosità di atteggiamento intitolando i due articoli dedicati all'argomento l'uno « Gli scrupoli legislativi e il delitto di genocidio » e l'altro « Legalità contro umanità ». Ora codeste giustificazioni sono le stesse che in questi giorni vengono sostenute dai politici che hanno nel novembre scorso preannunciata l'imminente prescrizione dei crimini nazisti e che oggi la difendono a spada tratta.

Ma a parte che la validità di tali tesi è stata controbattuta da eminenti studiosi del diritto, io penso che l'invocare il diritto per coprire e salvare chi ha rovesciato l'intero

sistema con spietata metodicità non può suonare che beffa e inganno.

Il nazismo è andato al di là di ogni limite non già del bene — secondo il vecchio detto — ma del più orrendo male. I misfatti dei quali si è macchiato furono talmente fuori d'ogni immaginazione da non aver potuto essere previsti e considerati in alcuna legge penale. Manca dunque ogni fondamento logico per richiamarsi alla norma della non retroattività delle leggi al fine di respingere la imprescrittibilità dei delitti nazisti.

D'altra parte, ai delitti nazisti può applicarsi tutta una serie di disposizioni già accolte nel diritto internazionale fin dal 1919. Non certo facendo mia la teoria di una predestinazione del popolo tedesco al compimento dei più spaventosi delitti, non posso però dimenticare che allo Stato tedesco risale la responsabilità prima dei due tragici conflitti che in questo secolo hanno disertato il mondo. Perciò non mi stupisco che già nel 1919 nel trattato di Versailles fossero state inserite, con gli articoli 227, 228 e 229, delle disposizioni concernenti certi delitti, allora definiti delitti di guerra, dei quali veniva negata in modo assoluto la prescrivibilità.

La Conferenza della pace aveva infatti costituito una Commissione cosiddetta dei 15 che redasse un elenco di 32 delitti tipici compiuti dagli eserciti tedeschi, non ancora nazisti, nel corso dal primo conflitto mondiale, e la Germania aveva accettato di inserirlo nel suo sistema penale impegnandosi a perseguire quei suoi cittadini i quali se ne fossero resi colpevoli...

F R A N Z A . In quell'occasione, senatore Terracini — mi consenta l'interruzione — un eminente giurista italiano sostenne che il principio, se adattato alla Germania, andava universalizzato per tutti i crimini di guerra.

T E R R A C I N I . Onorevole Franza, oggi si distingue tra i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, secondo la definizione nuova tragicamente dettata dagli orrori nazisti e che è stata sorgente delle sta-

tuizioni contenute in numerosi patti internazionali stretti a partire dal 1942 fino al 1948 e che, accolti nella Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono divenuti norma imperativa per tutti gli Stati aderenti. Identificare e confondere i crimini di guerra coi crimini contro l'umanità è manovra alla quale ricorrono coloro che vogliono negare o coprire la eccezionale efferatezza dei metodi che per cinque anni hanno caratterizzato la condotta degli eserciti hitleriani, aggressori e devastatori, sotto la bandiera nazista, dell'intera Europa.

F R A N Z A . C'è stata Hiroshima: ecco perchè non si può non universalizzare il principio.

T E R R A C I N I . Hiroshima, orribile episodio di guerra, non ha nulla a che fare colla criminalità, sebbene il suo ricordo costituisca uno di quegli insegnamenti che aiutano l'umanità a deprecare la guerra.

L'ecatombe che provocò, pur nel suo orrore, non ha nulla a che fare con l'uccisione programmata e pianificata di intere popolazioni, realizzata nei campi di sterminio.

Le obiezioni del senatore Franza dimostrano la urgente necessità di rompere gli indugi già troppo lunghi, per stabilire finalmente l'imperio della legge là dove la coscienza morale si dimostra ancora immatura ad adeguarsi spontaneamente all'insegnamento della storia.

F R A N Z A . Non mi deve attribuire questa interpretazione, perchè io ho parlato di universalizzazione del principio, quindi di applicazione qui come altrove.

T E R R A C I N I . Evidentemente bisogna perseguire i crimini contro l'umanità qui e ovunque. Ma qui, in Italia, da chi furono perpetrati se non dai nazisti? Sì, è vero, frequentemente con l'aiuto dei fascisti, italiani questi, e non tedeschi. Ma ciò comporta soltanto che dal momento che nel nostro diritto penale sarà recepita la legge contro il genocidio, identificati che siano i fascisti che dettero mano a compiere ad esempio gli esecrandi delitti di Fossoli, an-

che nei loro confronti dovrà cadere la prescrittibilità. Nessun dubbio su ciò.

Sono comunque due gli obblighi che si impongono. Con la nostra interpellanza abbiamo corrisposto al primo, sollecitando il Governo ad agire al fine di impedire alla Repubblica federale tedesca di coprire con la prescrizione nel suo ambito territoriale i delitti nazisti.

Al secondo, che consiste nell'evitare che i crimini nazisti godano dell'impunità in Italia, risponde il progetto di legge che abbiamo presentato l'altra sera al Senato per disporre che anche in Italia la prescrizione non si applichi a simili delitti. E a chi mi obietta che in base al nostro codice penale la prescrizione non vale per i reati punibili con l'ergastolo e che il genocidio è compreso fra essi, rispondo che, quand'anche l'approvazione del nostro progetto di legge possa dunque apparire superflua, essa è consigliata dalla necessità di schierare l'Italia dimostrativamente su questa linea di universale inorridito ripudio di una forma di barbarie rinnegatrice di tutti i valori maturati alla civiltà nel corso dei secoli.

Interpellanza e progetto di legge sono momenti di una stessa azione, che portiamo avanti da tre mesi, alla quale il Governo non ha opposto che silenzio e inerzia. Nè si dica che ciò è da addebitarsi al travagliato rimpasto che ne ha assorbito tutta l'attenzione. Lo stesso Presidente del Consiglio aveva infatti nel frattempo assunto l'*interim* del Ministero degli esteri, e ciò avrebbe dovuto impegnarlo maggiormente a volgere il suo sguardo verso quei fatti del mondo che più commuovevano l'opinione pubblica. Lasciamo comunque il passato e veniamo all'oggi. Chiedo: intende o no il Governo prendere posizione sul problema della prescrizione dei crimini nazisti, e poi muoversi conseguentemente nei confronti di Bonn e anche dell'ONU? Non mi nascondo che un passo all'ONU può mettere il nostro Governo a disagio perchè da quegli organi dirigenti si potrebbe, a ritorsione, chiedere come mai l'Italia non ha ancora adempiuto al suo dovere di accogliere la convenzione contro il genocidio nel suo sistema giuridico. Ma l'errore commesso in proposi-

to non può giustificare il secondo errore della rinuncia a compiere oggi quanto la coscienza detta e attende.

Non ignoro che il Ministro della giustizia ha indirizzato recentemente una lettera ai Presidenti della Camera e del Senato, nonchè ai capi dei Gruppi dei due rami del Parlamento, per sollecitare la presa in esame e l'approvazione del disegno di legge sul genocidio. Ma so anche, per la conoscenza che ho della lentezza di funzionamento del nostro meccanismo, che a ciò non si perverrà troppo presto. Insisto pertanto affinchè il Governo attesti la volontà del nostro Paese eseguendo il passo presso le Nazioni Unite.

Ma c'è gente che chiede quale valore possa assumere una decisione della Repubblica federale tedesca per abrogare l'istituto della prescrizione nei confronti dei delitti nazisti quando l'esperienza di ogni giorno ci dice a quale miserabile farsa si riducano poi i procedimenti penali che colà vengono instaurati contro gli identificati loro autori. Purtroppo questa è la realtà; ed è facile prevedere che, abolito l'istituto della prescrizione, la maggior parte dei criminali nazisti sfuggirà ugualmente ad ogni sanzione. Si sa che il capo dell'Ufficio centrale per le indagini sui crimini di guerra nazisti che è stato creato a Bonn è per l'appunto un iscritto al partito nazista fin dal 1933, secondo una dichiarazione ufficiale fatta in questi ultimi giorni dalla Cancelleria della Repubblica federale tedesca.

D'altronde se il 75 per cento della popolazione della Repubblica federale tedesca auspica di non dover più sentire parlare della criminalità nazista, possiamo essere convinti che la percentuale sale fra i governanti di quello Stato.

Tuttavia la validità della nostra richiesta, che è poi quella della maggioranza degli italiani, non è intaccata. E noi la manteniamo, non per brama di vendetta, ma per la salvaguardia del genere umano. Bisogna ricordare, e dare al ricordo la severità dell'ammonimento. Ricordare per l'eternità affinchè una deprecazione incancellabile trattenga tutte le genti dinanzi al possibile ritorno degli orrori ai quali il nazismo ha

dato spaventosa esistenza e che hanno tragicamente solcato la vita del mondo. Bisogna colpire i delitti nazisti per evitare che essi si riproducano. È in realtà preventiva la misura di repressione che noi auspichiamo!

Guai se l'oblio coprisse ciò che è avvenuto! Guai se si realizzasse quanto con profezia atroce dettano i versi del poeta americano Sanburg: « Fate alti mucchi dei corpi ad Auschwitz e a Buchenwald — io sono l'erba e ricopro tutto — due anni, dieci anni e i passeggeri domanderanno alla guida: che posto è questo? Dove ci troviamo? — Io sono l'erba, lasciate fare a me, io ricopro tutto ».

Facciamo che l'erba non cresca, altrimenti essa sarà il rifugio di serpi velenose il cui morso mortale ancora una volta getterà l'umanità nella disperazione. Per questo ho parlato, per questo chiediamo al Governo di riscuotersi e di agire accogliendo l'appello che gli rivolgiamo. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere all'interpellanza e alle interrogazioni.

Z A G A R I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con molta attenzione le parole del senatore Terracini e desidero ringraziarlo in modo particolare per avere offerto con la sua interpellanza — e con lui ringrazio anche gli onorevoli interroganti — la possibilità al Governo di esporre in questa alta sede, in un momento quanto mai significativo, il proprio punto di vista in ordine a tale problema che colpisce il Governo come colpisce l'opposizione per la sua drammaticità, per la sua fondamentale importanza.

Voglio assicurare subito il senatore Terracini che questo problema è stato tutt'altro che ignorato e sottovalutato dal Governo, il quale ne ha discusso ampiamente e ha dato a suo tempo ai nostri rappresentanti al Consiglio d'Europa un mandato preciso; quest'ultimo si è espresso in quello che è sta-

to il voto dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e in quella che è stata la proposta della Commissione giuridica. Si è trattato di un voto chiaro che risolve alla radice questo problema perchè in quel voto non soltanto è stata espressa la condanna dei delitti contro l'umanità, ma è stata altresì affermata in modo assolutamente univoco l'imprescrittibilità dei crimini nazisti; in quella sede è stato stabilito di dar vita ad un comitato avente l'incarico di studiare la possibilità di elaborare una convenzione che sancisca in modo preciso questa imprescrittibilità.

V A L E N Z I . Ma il Consiglio d'Europa ha invitato il Governo italiano ad intervenire e a dare il suo parere!

Z A G A R I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo parere è stato espresso attraverso i nostri rappresentanti, i quali hanno oltretutto votato una chiara risoluzione. (*Interruzione del senatore Terracini*).

Senatore Terracini, questa è soltanto la prima fase in cui il Governo italiano, attraverso i parlamentari che siedono all'Assemblea consultiva, ha assunto una posizione in merito all'invito diramato dal Consiglio d'Europa al Governo italiano di provvedere urgentemente affinché il suo punto di vista fosse espresso in maniera chiara ed efficace. Il Governo italiano ha quindi assunto una posizione a livello diplomatico (ed ecco perchè è stato scelto il rappresentante del Ministero degli esteri per rispondere su questo argomento) inoltrando all'Ambasciata della Germania federale in Roma un documento contenente i seguenti tre fondamentali punti: l'adesione allo scopo e alla finalità delle raccomandazioni approvate dall'ultima sessione dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa in tema di prescrizione di crimini contro l'umanità (posizione chiara e ferma precisata all'Ambasciata della Germania federale a Roma); l'intenzione delle autorità italiane di collaborare come per il passato nel reperimento di materiale di prova riguardante i crimini nazisti; il convincimento che nel prestare la loro collaborazione le autorità italiane as-

solvono un dovere largamente sentito quale esigenza morale, quello cioè di porre ogni cura perchè vengano accertate in giudizio le responsabilità di quei delitti, commessi durante il regime nazista, che hanno suscitato, e il cui ricordo suscita ancora, l'orrore dell'umanità. Questo è stato il contenuto della comunicazione che il Governo italiano ha effettuato, accogliendo l'invito in tal senso dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Ciò a dimostrazione del fatto che il Governo italiano ha assunto le sue responsabilità e ha preso, nelle forme che ha ritenuto più opportune, le misure più idonee in vista anche del dibattito al Bundestag cui si è riferito il senatore Terracini. Si può valutare in un modo o nell'altro la maniera in cui il Governo italiano ha affrontato questo delicato e drammatico problema, ma se dobbiamo riferirci a quella parte del dibattito del Bundestag che noi conosciamo, possiamo certamente ritenere che in esso è emersa, da parte della maggioranza dei deputati, la volontà di venire incontro alle esigenze che sono state prospettate dovunque, nel mondo occidentale come nel mondo orientale.

Inoltre possiamo dire che il Governo italiano ha fatto quanto gli era possibile per stabilire i contatti necessari con altri Governi — con il Governo degli Stati Uniti d'America, con il Governo francese, con il Governo inglese — al fine di conoscerne l'atteggiamento, ottenendo delle risposte che, tra l'altro, lo hanno confortato nella presa di posizione descritta. Quest'ultima tende alla formulazione di una volontà generale che venga condivisa dal popolo tedesco affinché esso stesso affronti questo problema, così come il Governo italiano ritiene che debba essere affrontato: affermando cioè che delitti contro l'umanità, come quelli che sono stati commessi, non possono e non dovranno essere prescritti. La parte migliore del popolo tedesco — e noi vorremmo che fosse l'immensa maggioranza — verrà invitata a distinguere se stessa da coloro che, avendo conquistato il potere, si sono macchiati di quegli orribili crimini che nessuno ha dimenticato e che nessuno intende dimenticare. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Schiavetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

S C H I A V E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Sottosegretario per gli affari esteri ha voluto ringraziarci per il fatto che gli abbiamo offerto l'occasione di esprimere il pensiero del Governo sulla questione che è argomento delle interpellanze e delle interrogazioni che sono state presentate. Ma il Governo non avrebbe dovuto aver bisogno dell'occasione che gli abbiamo offerta; infatti fin da quando questo problema si è presentato, alcuni mesi or sono, alla coscienza di tutti i popoli e soprattutto alla coscienza dell'Europa, il Governo avrebbe avuto mille motivi per dire esattamente la sua opinione e per esprimere il suo punto di vista, opinione e punto di vista che avrebbero avuto senza dubbio una giusta e salutare influenza nel determinare gli atteggiamenti degli altri Stati e nel dissipare le singolari e curiose incertezze che si stanno verificando al Bundestag nella discussione in corso in questi giorni. L'opinione che hanno l'uomo della strada e chiunque osservi con una certa obiettività l'atteggiamento del Governo è questa: che il Governo nello studio di questo problema abbia sopravvalutato il freddo carattere giuridico del problema, cioè se era possibile o no impedire la prescrizione di questi reati. Ma il Sottosegretario per gli affari esteri comprende benissimo che qui non si tratta di un problema giuridico o per lo meno che il lato giuridico del problema è assolutamente secondario e ha minor rilievo del lato umano e politico. Qui non si tratta dell'interpretazione di alcune leggi scritte, ma si tratta soprattutto dell'affermazione di quelle che secondo l'antico tragedia greco sono le leggi non scritte dell'umanità. E noi avremmo avuto piacere che il Governo fosse intervenuto spontaneamente per orientare la opinione pubblica e per rafforzare in tutto il mondo quella corrente politica ed umana che vuole la condanna inequivocabile e definitiva dei delitti nazisti. Il Governo avrebbe avuto anche l'occasione di esprimere la sua opinione per il fatto che le sollecitazioni non sono partite soltanto dai banchi dell'opposizione. Qualche volta il Governo può

ostentare un certo dispregio per la strumentalizzazione, come si dice oggi, di certi problemi da parte dell'opposizione; ma nei resoconti del Senato è apparsa alcune settimane orsono un'interrogazione con richiesta di risposta scritta anche da parte del nostro collega Montini, il cui nome ha un certo significato, il quale ha proposto al Governo lo stesso problema che è oggetto oggi delle nostre interpellanze e interrogazioni. Ma nemmeno questa interrogazione è valsa a smuovere il Governo dal suo atteggiamento che vorrei quasi dire di insensibilità; non di insensibilità nei riguardi del problema, ma di insensibilità nei riguardi della commozione che esso solleva nell'opinione pubblica mondiale. È un'insensibilità affine a quella di certi uomini politici tedeschi e di cui ha dato prova proprio in questi giorni il Ministro della giustizia della Germania federale, Bücher, il quale ha ristretto la questione alla valutazione dell'articolo 103 della Costituzione tedesca, per cui le leggi non hanno retroattività e quindi non si potrebbe impedire, secondo un'opinione che dal punto di vista giuridico può essere apprezzabile, la prescrizione di reati che nel momento in cui furono commessi fruivano della prescrizione ventennale. Questo atteggiamento del Ministro della giustizia tedesco ha sollevato (e questo deve essere riconosciuto) l'indignazione anche di molti dei suoi colleghi del Bundestag, i quali hanno voluto eliminare dalla considerazione di questo problema il lato giuridico per soffermarsi soprattutto sul lato umano e sul lato politico.

È evidente che questo problema, quando è discusso dal Governo tedesco e dalle Assemblee parlamentari tedesche, suscita un certo imbarazzo per una ragione che conosciamo e che è giusto sottolineare anche questa volta: nella Repubblica federale tedesca vivono ancora e son tolleratissimi, come è stato ricordato anche dal collega Terracini, numerosi criminali nazisti. Non vi è da parte di quella Repubblica nessuna iniziativa spontanea e solerte per eliminare dal consorzio civile questi criminali, ma ci si rimette soltanto al caso.

Anche qui a Roma noi abbiamo avuto, un anno fa, un esempio, tra il tragico e il grottesco, di questa passività del Governo tedesco,

quando è avvenuto che il capo dei servizi di sicurezza, che aveva accompagnato il cancelliere Erhard a Roma per dei colloqui con il nostro Governo e con il Vaticano, rientrato in Germania, è stato pochi giorni dopo arrestato e si è suicidato appunto perchè non ha potuto resistere al senso di vergogna e di disperazione provocato in lui dal fatto di essere stato riconosciuto come un criminale nazista; lui, che era venuto in Italia a dirigere i servizi di sicurezza in occasione di una visita ufficiale del Cancelliere tedesco!

Ben diverso è l'atteggiamento, e questo deve essere riconosciuto a suo onore, di quella Repubblica democratica che il Governo italiano non vuole riconoscere. È un atteggiamento attivo e solerte; è stata anzitutto votata — come molti di voi ricorderanno — la legge del 1° settembre 1964 che ha escluso ogni possibilità di prescrizione per quel che riguarda i delitti dei nazisti. E il 3 febbraio di quest'anno il Volkstag, la Camera del popolo della Repubblica democratica tedesca, ha rivolto un appello a tutti i Parlamenti, e quindi anche al Parlamento italiano, perchè essi collaborino nell'eliminare questa vergogna della tolleranza verso i reati nazisti.

Vi è stata anche, come voi sapete, la nota del 23 dicembre 1964 della « Tass », agenzia ufficiale del Governo dell'URSS, con la quale si è raccomandato che tutti i popoli e tutti i Governi diano la loro cooperazione per evitare la prescrizione dei reati nazisti.

Ecco tutti i motivi per i quali, onorevole Sottosegretario, a noi pare che in tutta questa questione il Governo italiano non abbia fatto una bella figura: infatti esso, per così dire, si è fatto tirare per la giacca per dire la propria opinione su una questione che avrebbe invece dovuto sollecitare una sua iniziativa spontanea e decisa per assicurare che il popolo italiano, vittima come tanti altri popoli della ferocia nazista, avrebbe dato, come darà certamente, la sua collaborazione perchè questa vergogna sia per sempre bandita dalla storia dell'umanità. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V E R O N E S I . Onorevole Sottosegretario, noi prendiamo atto di quanto ella ha detto circa le iniziative che il Governo italiano avrebbe assunto per interrompere il termine della prescrizione, ma dobbiamo sottolineare che ella nulla ci ha detto per quanto concerne la prima parte della nostra interrogazione, quella in cui si chiedono precisazioni circa le notizie apparse sulla stampa in ordine alle iniziative prese nella Repubblica federale tedesca per prolungare o interrompere il termine della prescrizione.

Sulla stampa si è parlato di un termine di decorrenza diverso, a seguito di eventuali impostazioni giuridiche nuove che appunto permetterebbero di prolungare il termine di prescrizione che va a scadere.

Se ella, onorevole Sottosegretario, potesse dirci qualcosa in merito a quanto abbiamo letto soltanto sulla stampa, se, cioè, il Governo potesse darci delle notizie più precise, gliene saremmo grati.

P R E S I D E N T E . Il senatore Schiavone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

S C H I A V O N E . Rimanendo nell'ambito della mia interrogazione, che era ben delimitata, e cioè tendente a conoscere il pensiero dei due Ministri interessati circa la prescrizione dei reati nazisti di guerra e contro l'umanità, io non posso che rallegrarmi per le notizie qui apprese.

Il pensiero dei due Ministri è quello della imprescrittibilità. Nè si può svalutare l'aspetto giuridico che è il più interessante perchè soverchia e suppone l'aspetto morale; esso vale come estrinsecazione di un atteggiamento punitivo e quindi tutt'altro che trascurabile. Imprescrittibilità, dunque: era quello che attendevo fosse assicurato come pensiero dei Ministri.

Dichiaro inoltre la mia soddisfazione per il fatto che questa manifestazione dell'opinione del Governo italiano sia stata fatta con i mezzi diplomatici e debba essere ritenuta una di quelle azioni operanti per le deliberazioni che deve prendere il Bundestag e alle quali faceva cenno il senatore Veronesi.

Io ritengo che, se il Parlamento della Repubblica federale tedesca si avvia ad abban-

donare il concetto della prescrizione al termine dei vent'anni, questo deve anche attribuirsi ad un'attività spiegata dal Governo italiano e pertanto mi felicito per la risposta data.

P R E S I D E N T E . Il senatore Terracini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

T E R R A C I N I . Desidero innanzitutto sapere dall'onorevole Sottosegretario quando è stato compiuto il passo, del quale mi compiaccio, da lui annunciatoci questa sera. Il Governo infatti, pur compreso, come abbiamo sentito, dell'importanza della questione e del valore di una iniziativa italiana, non ha ritenuto a suo tempo di renderlo noto, sia pure con un modesto comunicato alla stampa.

Penso, però, che questo passo sia assai recente, visto che l'interrogazione del senatore Montini risale al 16 febbraio; estremamente tardivo, comunque, così da rendermi esitante ad accettare l'ipotesi del senatore Schiavone che il Governo tedesco agisca oggi anche sotto l'influenza del passo compiuto dal Governo italiano.

Ma vi è altro ancora. Nel rapporto che il Governo della Repubblica federale tedesca ha presentato al Bundestag allo scopo di sollecitare una decisione in materia, si legge che esso Governo non ha trovato in passato la collaborazione di alcuni Paesi nella sua azione a carico dei criminali nazisti. E, con mia umiliazione, tra codesti Paesi, accanto al Ghana, ho visto indicata l'Italia la quale, si dice, ha negato l'estradizione del criminale nazista Kroeger che aveva trovato rifugio nel suo territorio.

Se il passo del quale l'onorevole Sottosegretario ci ha parlato fosse stato fatto prima che il Governo federale tedesco redigesse il suo rapporto, sarebbe stata risparmiata al nostro Paese questa poco onorevole citazione.

Un'ultima considerazione. Da comunicazioni ufficiali del Governo della Cecoslovacchia, riprese da quella radio e da quella agenzia di stampa, il mondo ha appreso che nel Lago Nero sono state recuperate delle cassette metalliche contenenti importanti documenti,

riferentisi tra l'altro all'occupazione nazista in Italia, corredati da molte liste di persone che qui hanno operato al seguito e al servizio delle SS. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se il Governo italiano ha chiesto al Governo cecoslovacco la visione di codesta documentazione, che d'altronde il Governo cecoslovacco si è offerto di consegnare ai Paesi interessati.

In conclusione non posso non dichiararmi soddisfatto che finalmente il nostro Governo abbia corrisposto alle sollecitazioni e all'attesa di tanta parte dell'opinione pubblica, augurando che rapidamente vengano avviate, svolte e portate a conclusione tutte le iniziative connesse.

ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda la domanda rivolta dal signor senatore Terracini, il memorandum cui ho fatto riferimento, come il senatore Terracini ha osservato, è piuttosto recente, cioè è stato recapitato prima che il dibattito al Bundestag si aprisse; in tempo, ad ogni modo, per poter intervenire praticamente nello sviluppo più recente della situazione.

TERRACINI. Ma non in tempo per poter evitare quella citazione piuttosto dolorosa contenuta nella nota del Governo federale al Bundestag.

ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per affari esteri*. Sì, la citazione può essere dolorosa, ma non riflette l'orientamento che il Governo italiano ha manifestato successivamente in quei contatti che ha ritenuto di dover prendere per illustrare l'obiettivo di fondo che intendeva assicurare.

Debbo dare un'altra risposta ad un onorevole interrogante concernente le possibilità di soluzione previste, che in questo momento sono almeno tre. La prima è quella di apportare un emendamento alla Costituzione federale, escludendo i crimini di guerra dal-

la prescrizione prevista dal diritto penale, ed è questa la tesi, cui è stato fatto riferimento in questo dibattito, del Ministro della giustizia Bücher, che ha assunto la posizione che potremmo definire giuridico-formalista. La seconda è quella di spostare il termine iniziale del conteggio del ventennio dall'8 maggio 1945 alla primavera del 1949, anno in cui è stata costituita la Repubblica federale ed è stata approvata la sua Costituzione, ed è questa la posizione assunta dall'ex cancelliere Adenauer, che tende a rinviare di quattro anni, e quindi non a risolvere, il problema come in effetti noi desidereremmo. La terza possibilità è quella di spostare il termine iniziale del conteggio all'anno 1955, cioè al momento in cui la Germania occidentale, in grazia di quello che è stato chiamato « il piccolo trattato di pace » stipulato a Parigi con le Potenze occidentali, ha conseguito la completa sovranità.

Queste in sostanza sono le tre posizioni che mi pare siano emerse nel corso della prima parte del dibattito che si è svolto nel Bundestag. Intendo ancora una volta ribadire la nostra posizione, che non è una posizione giuridico-formale, bensì esattamente la posizione espressa in quest'Aula, che riflette cioè un problema di carattere politico-morale, per cui soltanto quello della imprescrittibilità rappresenta il criterio accettabile, atto a tranquillizzare l'umanità sul fatto che delitti di quel tipo cui abbiamo assistito non possano mai più ripetersi.

VERONESI. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 566

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, abbiamo presentato alla Presidenza, per iscritto, così come ci è stato autorevolmente consigliato, una richiesta formulata nei seguenti termini: « I sottoscritti, poichè

non è ancora stata presentata al Senato nè comunicata alla Presidenza la relazione sul disegno di legge n. 566, « Nuova legge di pubblica sicurezza », di iniziativa dei senatori Terracini ed altri, assegnata in sede referente alla 1ª Commissione sino dal 26 maggio 1964, chiedono che in applicazione dell'articolo 32 del Regolamento il predetto disegno di legge sia iscritto all'ordine del giorno ». E certamente nota alla Presidenza e ai colleghi la disposizione dell'articolo 32 del Regolamento, che dice: « Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge devono essere presentate al Senato o comunicate alla Presidenza nel termine massimo di due mesi ». Due mesi sono largamente stati superati dal periodo che corre dal 26 maggio 1964 ad oggi. Ecco perchè, rinnovando verbalmente la richiesta, la prego, signor Presidente, di voler senz'altro disporre che all'ordine del giorno di domani venga iscritto il disegno di legge n. 566.

PRESIDENTE. Lei sa, senatore Terracini, che fino ad oggi si è seguita la prassi di invitare la Commissione competente a pronunciarsi. Tuttavia della questione è stata investita la Giunta per il Regolamento.

TERRACINI. So che si è instaurata questa prassi, ma so che contro di essa noi abbiamo sempre protestato e a seguito delle nostre proteste si è deliberato di rimettere alla Giunta per il Regolamento l'esame della questione. Ma la Giunta per il Regolamento non l'ha mai esaminata. Ciò mi porta a concludere che sia giunto il momento di respingere risolutamente la prassi e chiedere la osservanza del Regolamento la cui interpretazione, non dico sottile, ma semplicemente ragionevole, vorrebbe che alla iscrizione all'ordine del giorno dopo due mesi si provvedesse d'ufficio da parte della Presidenza senza attendere la sollecitazione di un senatore.

Ora, poichè la Giunta per il Regolamento non è convocabile in breve tempo, nè d'altronde si prevede una imminente presentazione da parte del Governo di un disegno di legge sulla stessa materia — il che creerebbe l'abusato pretesto per nuovi rinvii — mi vedo obbligato a insistere nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, posso assicurarle che riferirò al Presidente la sua richiesta. Comunque la Giunta per il Regolamento può sempre essere convocata.

TERRACINI. Me lo auguro, e frattanto mi rimetto a lei perchè voglia investire il Presidente della decisione sul problema che ho sollevato. Comunque, vorrei sapere se la Commissione competente per intanto ha qualcosa da dire sulla mia richiesta. Se infatti, a parte il problema da lei prospettato, la Commissione non chiede la proroga, la mia domanda deve intendersi accettata.

PRESIDENTE. La Commissione sarà interpellata immediatamente. È chiaro che, se la Commissione non chiedesse la proroga, ci si regolerebbe diversamente.

TERRACINI. Vedo che occorre giungere ad una soluzione amichevole. Riproporremo comunque formalmente la questione di principio in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per avere precisazioni circa le notizie apparse sulla stampa in ordine alla decorrenza ed al prolungamento del termine di prescrizione nella Repubblica federale tedesca per i reati contro l'umanità e le eventuali iniziative che il Governo di detta Repubblica intenderebbe assumere per interrompere il termine di prescrizione (733) (già svolta nel corso della seduta).

**D'ANDREA, VERONESI, ALCIDI REZZA
Lea, PALUMBO, TRIMARCHI, ARTOM**

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali sono gli intendimenti del Governo nei riguardi della tanto necessaria e sollecitata ricostruzione dell'abitato di Longarone e degli altri abitati del comprensorio della provincia di Belluno, distrutti o danneggiati nella tragica notte del 9 ottobre 1963 per effetto della frana del Vajont.

Occorre appena ricordare che la gravità dell'evento, sia per numero di vite umane scomparse sia per gli enormi danni subiti, richiedeva tutto l'impegno del Governo per una più adeguata impostazione dei problemi relativi alla ricostruzione suddetta in modo da ridare, in un tempo ragionevole, una abitazione ai superstiti.

Non erano mancate a tale riguardo delle precise assicurazioni da parte dei rappresentanti del Governo, tanto agli Enti locali interessati quanto alle stesse popolazioni.

Come già fatto rilevare in diverse occasioni e sedi appare invece inconcepibile che dopo ben diciotto mesi dalla sciagura, non sia stata ancora iniziata la ricostruzione delle abitazioni nella zona di Longarone, fra tutte la più colpita, in modo da rendere possibile l'auspicata ripresa della zona! Ciò non dipende tanto dalla carenza di disposizioni legislative che vennero per la verità emanate tempestivamente con adeguatezza di criteri e di finanziamenti ma bensì dai programmi urbanistici poco aderenti alle effettive necessità locali!

È da porre in giusto rilievo che le opere di diretta competenza dello Stato, cioè strade, ferrovia, sistemazioni dei corsi d'acqua con le relative inalveazioni, eccetera, opere cioè di interesse generale, sono state intraprese e realizzate con notevole celerità avviando anche alla gravissima situazione in cui erano venute a trovarsi, nel lungo periodo invernale e primaverile 1963-64, tutte le vallate superiori.

A tale riguardo l'interrogante non può non richiamare le perplessità chiaramente espresse già nel mese di gennaio 1964 cioè immediatamente dopo l'affidamento degli incarichi ed uditi i concetti espressi nella impostazione dei piani della ricostruzione.

Non è giusto che la popolazione della valle del Piave così seria e laboriosa, attaccata alla propria terra e che ha dato così manifesta prova di civismo e di pazienza, venga esasperata talmente da provocare delle reazioni sempre riprovevoli ma non del tutto ingiustificate.

L'iniziativa locale costantemente sorretta ed accompagnata dal Ministero dell'industria ha già manifestato la precisa volontà di sollecita ripresa del settore industriale costituendo il Consorzio per l'industrializzazione del nucleo di Longarone e Castellavazzo sulla base della legge 6 dicembre 1964, numero 1321.

Essa è però ostacolata nel suo ulteriore necessario programma proprio dalla mancanza di una chiara definizione delle aree che nel piano generale saranno destinate a tale scopo.

L'interrogante ritiene doveroso sottoporre alla considerazione del Governo le suesposte circostanze auspicando una sollecita e circostanziata risposta che possa finalmente tranquillizzare le popolazioni locali interessate (734).

VECELLIO

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui reparti di Polizia e di Carabinieri sono stati scagliati contro i partecipanti ad un comizio autorizzato, la sera del 5 marzo 1965 a Torino, che, a comizio concluso, si apprestavano a lasciare la piazza della Repubblica.

Gli interroganti desiderano conoscere se nei confronti dei responsabili di tali fatti, che hanno provocato il ferimento di alcuni cittadini, colpiti da manganellate e da colpi di calcio di moschetto, il Ministro non ritenga di dover prendere severi provvedimenti, tenuto conto che l'aggressione a pacifici cittadini è avvenuta senza alcun preavviso e senza che alcun turbamento all'ordine pubblico giustificasse tale violento gesto (735).

VACCHETTA, ROASIO

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere in via definitiva la questione della viabilità nella Riviera ligure di Ponente, nuovamente isolata in seguito alla interruzione della via Aurelia per la minaccia della frana di Caprazoppa. La chiusura al transito nella zona, oltre a creare ulteriori difficoltà al già tormentato viaggio dei turisti verso la Riviera dei Fiori con conseguente notevolissima ripercussione per l'economia della zona, è causa di notevole disagio per i trasportatori di merci, costretti a dirottare i loro pesanti automezzi per la statale n. 27 fino a Ceva per poi fare ritorno in Riviera con l'autostrada Ceva-Savona. Tale deviazione, allungando il percorso di circa 100 chilometri ed obbligando gli autotreni a percorrere strade insufficienti e quasi impraticabili a causa delle neviccate e del gelo durante la stagione invernale, è causa di notevoli danni finanziari alle società esercenti i servizi stessi, oltre a notevoli ritardi nella consegna delle merci.

L'interrogante chiede quindi ai Ministri se non ritengano opportuno, in considerazione del grave stato di disagio delle popolazioni, riaprire provvisoriamente al transito, pur con le opportune norme di vigilanza e precauzione, la zona di Caprazoppa in attesa della definitiva soluzione del problema con l'apertura di una nuova strada (2864).

ROVERE

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere le ragioni che hanno indotto gli organizzatori dell'incontro calcistico tra dilettanti d'Italia e di Spagna a far svolgere la partita a Macerata e non a Grottaglie in provincia di Taranto com'era stato ventilato, il cui stadio, per avere attrezzature sportive tra le più idonee e moderne, riconosciuto unanimemente dai tecnici sportivi, può anche ospitare incontri calcistici di serie superiore.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere perchè il cennato incontro calcistico già fissato a Martina Franca, sempre in provincia di Taranto, senza tenere in alcun conto che a pochi chilometri da questa località esiste Grottaglie, sia stato assegnato alla lontanissima Macerata (2865).

MASCIALE

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere quale fondamento abbiano le notizie secondo le quali l'Enel, in aperto contrasto con la legge istitutiva, abbia iniziato trattative per la cessione a terzi degli impianti e delle attività chimiche della ex-Larderello;

se non ritenga indispensabile intervenire, qualora le notizie risultassero fondate, per far sospendere tali trattative e per sottoporre l'intera questione all'esame della conferenza regionale prevista dall'articolo 3, punto 7, della legge istitutiva;

se, in via d'urgenza, non consideri giusto aderire alle reiterate richieste degli Enti locali e delle organizzazioni sindacali per un incontro con la Presidenza dell'Ente (2866).

MACCARRONE

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intende adottare affinché siano accolte le richieste, reiteratamente avanzate dagli studenti degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato e rese note attraverso manifestazioni, petizioni, delegazioni attuate nelle città e cittadine, ove tali istituti sono in funzione, di ottenere, al termine dei tre anni di corso, un diploma, che consenta loro di accedere ad una occupazione adeguata alla loro preparazione tecnico-culturale (2867).

MAMMUCARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se corrisponde a verità che dal Duomo di Pienza sia stato recentemente asportato il famoso reliquario di arte bizantina, contenente la testa che cattolici ed ortodossi at-

tribuiscono a S. Andrea, per essere donato alla città di Patrasso.

Nel caso affermativo, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per il recupero del reliquario suddetto — nulla essendo evidentemente l'eventuale donazione — e contro chi ha sottratto il prezioso oggetto storico alla proprietà dello Stato italiano in violazione della legge 1° giugno 1939, n. 1189, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico (2868).

MORVIDI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non intende intervenire perchè venga ordinata la demolizione della costruzione abusiva di un nuovo fabbricato effettuato a Pomposa (Codigoro-Ferrara) da certo sig. Agnelli Battista, in aperta violazione della legge 25 gennaio 1960, n. 8.

Tale costruzione infatti è stata portata a termine malgrado l'ordine di sospensione dei lavori dato dal Comune di Codigoro che non ha mai concesso la prescritta licenza di fabbricazione.

L'interrogante ritiene che non si potesse invocare, come è stato fatto dall'interessato, l'articolo 3 di detta legge che dà facoltà al Consiglio superiore delle belle arti di concedere eventualmente il nulla-osta per l'ampliamento e l'adattamento di fabbricati già esistenti, in quanto non può ritenersi nè ampliamento nè adattamento la trasformazione di un vecchio magazzino adibito a lavanderia, in una vera e propria casa di abitazione del tutto nuova come è appunto la costruzione di cui trattasi, che ricade pertanto nell'articolo 2 della legge citata che vieta ogni nuova costruzione entro un raggio di 500 metri dal campanile dell'antica abbazia.

D'altra parte l'Agnelli, in dispregio all'ordine di sospensione dei lavori impartito dal Comune, ha ultimato lo stabile senza attendere il prescritto nulla-osta del Consiglio superiore delle belle arti, nulla-osta che l'interrogante ritiene non possa in alcun modo essere concesso.

Si fa da ultimo osservare che senza un provvedimento severo che valga a scoraggia-

re chiunque tentasse di conseguire illeciti scopi con la tattica del fatto compiuto, si costituirebbe un precedente che metterebbe in pericolo la difesa di questo antico monumento, che la legge ha voluto e vuole invece salvaguardare nel modo più rigoroso. (2869).

ROFFI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sono state accertate responsabilità a carico della impresa che ha costruito il cavalcavia della via Tiberina sito a 26 chilometri sull'Autostrada Roma-Firenze, crollato a seguito dello smottamento della spalla di terreno in cui era innestata una estremità del cavalcavia stesso;

e, qualora le responsabilità fossero accertate, quali provvedimenti si intendono prendere a carico della impresa (2870).

MAMMUCARI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dei criteri di funzionamento del CIFAP (Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale) di Taranto, con sede in via Maturi n. 24 e presieduto dal dottor Stefano Laurenza, e quali controlli i competenti organi del Ministero hanno effettuato nei confronti dell'Ente medesimo.

In particolare l'interrogante chiede di sapere:

1) quanti corsi, promossi dal suddetto CIFAP di Taranto, sono stati autorizzati dal Ministero negli ultimi 3 anni;

2) se da parte degli organi di controllo del Ministero è stata e viene accertata la effettiva presenza degli allievi ai vari corsi;

3) se l'Ente in questione ha presentato « nei termini dovuti » i regolari rendiconti amministrativi;

4) se risulta a verità che l'Ente spende per canone di fitto dei locali, di proprietà del signor Antonio Argento, una somma di lire 350.000 mensili e, in caso affermativo, se tale spesa viene ritenuta equa;

5) se sono a conoscenza del Ministero le ragioni per le quali sono stati licenziati gli istruttori signori Chirulli, Schiedi, Greco, Graps, Renna, La Gioia, Musarro ed altri;

6) se risponde al vero l'effettuazione, nel corso dell'esercizio 1963-64, di un'ispezione da parte del funzionario dell'Ispettorato del lavoro, signor Manfredonia, e — in caso affermativo — quali sono state le risultanze dell'ispezione stessa (2871).

MASCIALE

Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per sapere se non ritengano di dovere soddisfare finalmente una annosa aspirazione e insieme una reale sentita esigenza della città di Pescara, disponendo la costruzione di un palazzo degli uffici finanziari.

L'interrogante fa rilevare che allo stato tali uffici, compresi quelli con giurisdizione regionale, sono disseminati in località diverse e lontane, con grave disagio per i cittadini e che per di più alcuni di essi — e particolarmente l'Ufficio del Registro — hanno sede in locali assolutamente insufficienti e inadeguati.

L'interrogante chiede inoltre che, in attesa del detto palazzo — di cui altre città più fortunate sono dotate da tempo — sia intanto adottata ogni misura atta a concentrare al massimo gli uffici, in modo da ridurre gli attuali gravi inconvenienti (2872).

MILILLO

Al Ministro delle finanze, per sapere perché, a distanza di oltre un anno, ancora non ha provveduto a pubblicare la graduatoria, e relative comunicazioni di nomina, del concorso interno per la nomina a casieri degli Uffici del registro.

Al riguardo fa rilevare che, mentre la prassi ormai abituale di trascinare così a lungo l'espletamento dei concorsi statali non trova alcuna giustificazione, essa pregiudica gravemente la progressione di carriera sia dei concorrenti sia di coloro che li seguono nei ruoli di anzianità e certamente non conferisce all'efficienza e al prestigio della pubblica Amministrazione (2873).

MILILLO

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se rispondono a verità le notizie diffuse da alcuni giornali sui « dissesti statici di un certo rilievo » che sarebbero stati riscontrati nell'Altare della Patria; e, in caso affermativo, per conoscere se sia stato disposto l'urgente ed integrale restauro del monumento simbolo del sacrificio e del valore di quanti italiani caddero combattendo per l'indipendenza, l'unità e la libertà della Patria, in occasione della prossima celebrazione del cinquantenario del 24 maggio (2874).

PALUMBO, ROTTA, ARTOM, D'ANDREA,
BOSSO, MASSOBRIO

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se rispondono a verità le voci di una imminente trasformazione in assuntoria della stazione ferroviaria di Terracina.

Tale provvedimento — se vero — verrebbe a compromettere l'ulteriore sviluppo turistico ed economico della zona (2875).

FANELLI

Al Ministro del tesoro ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere l'elenco delle Ditte alle quali furono concesse le modifiche contrattuali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, relativamente ai finanziamenti erogati dall'Istituto Mobiliare italiano con fondi statali, o assistiti da garanzie dello Stato, con l'indicazione, per ciascuna Ditta, dell'importo contrattuale del mutuo e degli estremi dell'atto pubblico col quale furono apportate le modifiche suddette (2876).

MORABITO

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in attesa dell'approvazione legislativa dei progetti presentati per inquadrare nei ruoli gli insegnanti abilitati, non ritenga opportuno ed urgente disporre che, a tutti gli abilitati, anche con nomina annuale, tuttora insegnanti in scuole e istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado statali o pareggiati, compresi gli istituti pro-

fessionali, sia conferita la nomina, nello stesso insegnamento, a tempo indeterminato per evitare i licenziamenti e numerosi trasferimenti dannosi anche alla continuità didattica (2877).

MORABITO

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, per sapere se, in accoglimento delle richieste di migliaia di produttori interessati e di centinaia di cooperative casearie, non ritengano opportuno prorogare ulteriormente il termine, fissato al 31 marzo 1965 dal decreto ministeriale 16 dicembre 1964, per l'uso dell'aldeide formica nella produzione del formaggio a pasta dura, tipo « grana padano », giacchè in varie zone della Lombardia, Piemonte, Veneto, Romagna e provincie emiliane escluse dalla zona tipica del parmigiano-reggiano impossibile appare la produzione di « grana padano » non scadente anche con latte pastorizzato, senza l'uso del citato additivo.

Gli interroganti si permettono di sottolineare gli aspetti tecnico-scientifici ed economici del problema, ricordando che:

1) rigorose recenti ricerche a livello universitario hanno dimostrato la non tossicità dell'additivo nelle dosi utilizzate, la sua completa scomparsa dopo tre mesi dalla fabbricazione del grana, la perfetta commestibilità del grana stesso;

2) l'eventuale divieto di uso dell'aldeide formica costringerebbe i produttori ad orientarsi verso altri tipi di formaggio, per utilizzare circa otto milioni di quintali di latte (oggi destinati a grana padano) con conseguente caduta dei prezzi di quei tipi di prodotto e contemporanea esaltazione del prezzo del parmigiano-reggiano, coprente appena il 50 per cento complessivo del consumo interno e dell'esportazione.

Ove si consideri che oltre il 90 per cento del grana padano è prodotto dalle latterie sociali e che la loro attività costituisce la più forte voce di entrata nell'economia agricola di tante provincie, pare legittimo sperare in un favorevole esito della richiesta ed in una definitiva modifica della disposizione (2878).

BETTONI, LOMBARDI, ZENTI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza della situazione venuta a crearsi nel comune di Carpasio (provincia di Imperia) ove il Patronato scolastico non è più in grado, per mancanza di mezzi, di provvedere alla sovvenzione per il trasporto gratuito degli scolari del paese dal luogo di residenza alla sede della scuola media unica più vicina in Taggia, e dove le famiglie interessate dichiarano di non potersi assumere l'onere delle spese di viaggio col risultato di mettere i figli nell'impossibilità di poter frequentare le scuole medie obbligatorie. In considerazione del fatto che si tratta di uno dei paesi più poveri dell'entroterra ligure, sito in zona depressa a 750 metri sul livello del mare, l'interrogante chiede se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente onde permettere agli scolari del luogo la frequenza alla scuola dell'obbligo (2879).

ROVERE

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali non sia ancora stato aperto al traffico il ponte costruito, i cui lavori sono ultimati già da tempo, sul Tartaro-Canal Bianco, a servizio della strada statale n. 12 nei pressi di Ostiglia (2880).

AIMONI, ZANARDI, DI PRISCO

Al Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga di proporre un disegno di legge che preveda l'estensione agli appartenenti alla disciolta UNPA (Unione nazionale protezione antiaerea) dei benefici concessi ai combattenti e assimilati.

Gli appartenenti all'UNPA — per lo più volontari — anziani e soprattutto giovani d'ambosessi, molti dei quali caduti sotto i bombardamenti aerei, si prodigarono nell'espletamento del loro dovere (portaordini, consolatrici, eccetera) assistendo e trasportando i feriti, e insomma ponendo a grave rischio la propria vita; e non pare giusto, pertanto, che essi, e soprattutto quelli che prestarono la loro opera nelle città bombardate, e come tali considerate a tutti gli effetti « zone d'operazioni », siano dimenticati (2881).

PINNA

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 12 marzo 1965**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 12 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

TREBBI (FORTUNATI, ORLANDI, SALATI, SAMARITANI, FARNETI Ariella, FERRARI Giacomo). — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e del commercio.* — Per conoscere l'orientamento del Governo circa le iniziative e l'attività della Società AGIP-SNAM. Tale società infatti ha di recente presentato alle aziende pubbliche erogatrici di gas metano per usi civili un nuovo tipo di controllo, imponendo unilateralmente, senza alcun preavviso, condizioni molto più onerose di quelle in atto.

Le innovazioni pretese si possono così compendiare:

1) la tariffa viene trasformata in tipo binomio;

2) il costo del gas metano per le aziende distributrici risulta accresciuto in una misura che oscilla tra il 60 e il 90 per cento;

3) sono previste, per i quantitativi di gas metano prelevati in misura eccedente i limiti convenzionali, penalità tali da incidere di fatto, ulteriormente e in misura grave, sui costi delle aziende distributrici. Queste, infatti, non disponendo di impianti d'integrazione e di stoccaggio, si verranno a trovare nella condizione di superare i limiti convenzionati, per far fronte alle richieste degli utenti, provocate da eccezionali vicende climatiche.

Pertanto, gli interpellanti, constatato che:

1) l'impostazione tariffaria dell'AGIP-SNAM, mentre risulta in contrasto con i criteri prioritari nell'uso del metano indi-

cati nella circolare n. 665353 del 12 febbraio 1962 del Ministero dell'industria e del commercio, costringerebbe di fatto ogni Comune a risolvere per proprio conto problemi, le cui dimensioni sociali, tecniche ed economiche sono di importanza regionale e nazionale;

2) i Comuni sarebbero messi nella condizione di dover acquistare gas metano a prezzi decisi unilateralmente dall'azienda fornitrice, mentre le tariffe di vendita sono sottoposte all'approvazione dei CIP provinciali;

3) l'aumento delle tariffe di erogazione del gas metano si ripercuoterebbe sui bilanci di migliaia di famiglie, aggravando ulteriormente il costo della vita;

4) i Comuni e le loro aziende speciali, nonché la Federazione nazionale delle aziende municipalizzate del gas, hanno chiesto all'AGIP-SNAM incontri, non solo per contrattare le tariffe di fornitura, ma anche per concordare e definire un orientamento generale che risulti effettivamente di pubblico interesse;

chiedono ai Ministri interpellati se, tenuto conto del peso che il gas metano per usi civili è andato sempre più assumendo, non ritengano di dover tempestivamente intervenire per:

1) disporre affinché l'AGIP-SNAM sospenda almeno per tutto il periodo invernale, ogni modificazione delle norme contrattuali e dei prezzi di vendita del gas metano per gli usi civili;

2) invitare l'AGIP-SNAM a volersi incontrare con una rappresentanza dei Comuni e delle aziende interessate, per definire le questioni di comune interesse e per arrivare ad una collaborazione per:

a) le condizioni ed i prezzi contrattuali di fornitura del gas metano ai Comuni per gli usi civili;

b) la condotta da seguire concretamente nelle utilizzazioni e negli usi del gas metano;

c) la coordinazione di programmi per realizzare impianti di integrazione e di stoccaggio, al fine di fronteggiare le punte

massime giornaliere e stagionali della domanda;

d) l'accordo per contratti permanenti tra AGIP-SNAM, Comuni e le loro aziende (79).

MAMMUCARI (COMPAGNONI). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se:

al fine di creare una delle condizioni necessarie per snellire almeno nelle grandi città il traffico reso caotico e difficile dal permanere in sosta, per molte ore, di mezzi motorizzati appartenenti a funzionari, dipendenti e clienti di uffici, fabbriche, alberghi, grandi magazzini, scuole;

non ravvisi l'opportunità di emanare disposizioni affinché sia resa obbligatoria, nella costruzione di nuovi edifici adibiti agli usi sopra descritti, la costruzione, da parte degli Enti interessati, di locali o l'adattamento di spazi per il parcheggio dei mezzi motorizzati almeno dei funzionari, impiegati, operai, dipendenti in generale degli Enti stessi (236).

SPEZZANO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali non si è ancora provveduto ad assegnare ai Comuni e alle Province interessate, per gli anni 1963-64 le quote dell'imposta unica dovuta in base alla legge 27 giugno 1964, n. 452 e al decreto presidenziale 17 settembre dello stesso anno, n. 741, e se non ritengano necessario provvedere a detta assegnazione senza perdere altro tempo, non solo per rispettare la legge, ma anche per evitare maggiori danni agli Enti locali interessati. Trattasi, infatti, di somme più che rilevanti (decine di miliardi), per il mancato realizzo delle quali i Comuni interessati sono stati costretti a ricorrere a mutui sopportando l'onere degli interessi e, nei casi in cui i mutui non si sono potuti ottenere, si sono create situazioni molto difficili.

Se non ritengano, infine, a norma del primo capoverso del decreto presidenziale

sopra ricordato e nei casi in cui non si sia provveduto ancora alla definizione dell'accertamento del reddito, disporre il pagamento di acconti nei limiti delle quote presumibilmente dovute, facilmente ricavabili in base agli acconti versati per il 1961 dalle Società e, comunque, derivabili dai bilanci presentati, anche se ancora non approvati (238).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (519).

COPPO ed altri. — Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura (643).

MILILLO ed altri. — Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (769).

BITOSI ed altri. — Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (771).

2. Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) (840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (*ora 20,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari